

## NOTIZIARIO N. 24 - 17 GIUGNO 2022

### EVENTI

21 GIUGNO	FORMAZIONE PREPOSTI.	pag. 3
21 GIUGNO	AGGIORNAMENTO PREPOSTI.	pag. 4
22 GIUGNO	FORMAZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA PES/PAV DA PARTE DEL DATORE (NORMA CEI EN 50110-1 E NORMA CEI 11-27).	pag. 5
 SCHEDA DI ISCRIZIONE.		pag. 6
23 GIUGNO	WELFARE AZIENDALE: NOVITÀ E OPPORTUNITÀ PER LA TUA AZIENDA.  in collaborazione con 	pag. 8

### AFFARI GENERALI



«Avviso pubblico #RiParto - percorsi di welfare aziendale per agevolare il rientro al lavoro delle madri, favorire la natalità e il Work-Life Balance»: finanziamento di progettualità proposte dalle imprese.

pag. 9

### CONVENZIONI

- ◆ Convenzione Confimi Industria – FCA / Stellantis “tariffario giugno 2022”.

pag. 32

### FINANZA AGEVOLATA



Apertura ‘Fondo Imprese Creative’: 5 luglio 2022.

pag. 35

### SINDACALE E PREVIDENZIALE



Indennità *una tantum* (di 200 euro) da erogare a luglio 2022 ai lavoratori dipendenti: istruzioni INPS per l'esposizione del corrispondente credito nel flusso Uniemens e fac-simile della previa dichiarazione di ogni avente diritto.

pag. 38

- ◆ Turismo e stabilimenti termali: autorizzato l'esonero contributivo per le assunzioni - con contratto a termine/stagionale e loro conversioni a tempo indeterminato - da gennaio al 31 marzo 2022 e istruzioni INPS per presentare le domande entro il 30 giugno 2022. pag. 45
- ◆ Apprendistato di primo livello e sgravio contributivo spettante in caso di assunzione nel 2022: istruzioni INPS. pag. 60
- ◆ TFR: indice di rivalutazione di maggio 2022. pag. 67

## FORMAZIONE PREPOSTI

### OBIETTIVI

Il corso si propone di fornire la formazione obbligatoria a tutti coloro che in azienda ricoprono il ruolo di preposto così come previsto richiesto dall'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 81/2008 e dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e dalla Legge 215 del 7 dicembre 2021.

### CONTENUTI

#### Modulo 1. Aspetti generali

- ✓ Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità
- ✓ Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione
- ✓ Definizione e individuazione dei fattori di rischio
- ✓ Incidenti e infortuni mancati

#### Modulo 2. Aspetti specifici

- ✓ Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri
- ✓ Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera
- ✓ Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
- ✓ Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione

### DOCENTI

Consulenti esperti nella formazione sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

### DURATA

8 ore

### DATE

**21 Giugno 2022** (ore 9.00-13.00 e 14.00-18.00)

### QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 120,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna  
€ 144,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna

### SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del lavoro 42/F – Fornace Zarattini (RA)

### INFO

Simona Facchini– [sfacchini@sviluppopmi.com](mailto:sfacchini@sviluppopmi.com) Tel. 0544/280.280

## AGGIORNAMENTO PREPOSTI

### OBIETTIVI:

Il corso si rivolge a tutti i PREPOSTI che hanno già svolto la formazione di base e hanno necessità di aggiornare le proprie conoscenze sulla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro in applicazione alla normativa vigente (Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e art. 37 del Dlgs. 81/08) e alla Legge 215 del 7 Dicembre 2022

### CONTENUTI

In conformità alle indicazioni fornite dall'Accordo Stato-Regioni i contenuti dovranno interessare evoluzioni ed innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti relativi a:

- Aggiornamenti giuridico/normativi
- Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori
- Aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda  
Fonti di rischio e relative misure di prevenzione

### DOCENTI

Consulenti esperti nella formazione sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

### DURATA

6 ore

### DATE

**21 Giugno 2022** (ore 11.00-13.00 e 14.00-18.00)

### QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 100,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna  
€ 120,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna

### SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del lavoro 42/F – Fornace Zarattini (RA)

### INFO

Simona Facchini– [sfacchini@sviluppopmi.com](mailto:sfacchini@sviluppopmi.com) Tel. 0544/280.280

## Formazione per l'attribuzione della qualifica PES/PAV da parte del datore (Norma CEI EN 50110-1 e Norma CEI 11-27)

### OBIETTIVI

Il corso si propone di fornire ai partecipanti le conoscenze tecniche per eseguire i lavori elettrici quali per esempio le nuove installazioni, la manutenzione sulle macchine e sugli impianti con parti in o fuori tensione secondo i requisiti della Norma tecnica CEI 11-27 IV edizione 2014.

### CONTENUTI

La valutazione del rischio elettrico; la legislazione della sicurezza elettrica; Lavoro elettrico e lavoro ordinario; Qualificazione del personale; Il rischio elettrico e gli effetti della corrente elettrica; Resistenza elettrica del corpo umano; Effetti dell'elettricità sul corpo umano; Curve di pericolosità e di sicurezza; Tipologie di lavoro elettrico; Zona di lavoro sotto tensione, zona prossima e zona di lavoro non elettrico; Scelta del tipo di lavoro elettrico; Lavoro elettrico e non elettrico; Distanze regolamentate DL, DV e DA9; Zona di lavoro, parti attive, ruoli e comunicazioni; Delimitazione della zona di lavoro; Parti attive pericolose; Ruoli delle persone impegnate in un lavoro elettrico; Caratteristiche dei lavoratori elettrici; Attribuzione delle qualifiche PES, PAV, PEI; DPI e attrezzi per lavori elettrici; Obbligo di uso dei DPI dal DLgs 81/08; I principali DPI elettrici; Attrezzi per lavori sotto tensione BT; Attrezzi per lavori fuori tensione MT/BT; Lavori elettrici fuori tensione in bassa tensione; Lavori elettrici sotto tensione in bassa tensione; Tipologie di lavoro sotto tensione; Organizzazione del lavoro; Lavori sotto tensione a contatto; Lavori sotto tensione a distanza

### DESTINATARI

Installatori, manutentori, e quanti svolgono attività per la quale è necessario eseguire lavori su impianti elettrici, sia fuori tensione che sotto tensione, con tensione fino a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c., sia lavori in prossimità su impianti in AT

### DURATA

16 ore

### DATE

**22 e 29 Giugno 2022** (ore 9.00-18.00)

### QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 250,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna  
€ 300,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna

### SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del lavoro 42/F – Fornace Zarattini (RA)

### INFO

Simona Facchini– [sfacchini@sviluppopmi.com](mailto:sfacchini@sviluppopmi.com) Tel. 0544/280.280

## SCHEDA DI ISCRIZIONE

Da inviare via e-mail a: [sfacchini@sviluppopmi.com](mailto:sfacchini@sviluppopmi.com)

Corso:

Ragione Sociale: ..... P.IVA.....

Indirizzo Sede Legale.....

Indirizzo Sede Operativa.....

Prodotto/Servizio principale.....Codice ATECO.....

Tel. ....Fax.....

Amministrazione.....E-mail.....

**Codice SDI per emissione fattura elettronica**.....

Responsabile Personale/Risorse Umane.....E-mail.....

E-mail per invio materiali didattici.....

### DATI PARTECIPANTE

1. Cognome e Nome: .....Data e Luogo di nascita.....

Ruolo.....E-mail..... Cell.....

2. Cognome e Nome:..... Data e Luogo di nascita.....

Ruolo.....E-mail.....Cell.....

### QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

La fattura verrà emessa ad avvio attività.

### MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento dovrà essere effettuato ad avvio attività mediante:

- Assegno intestato a SVILUPPO PMI SRL
- Bonifico bancario intestato a SVILUPPO PMI SRL presso BCC Ravennate, Forlivese e Imolese  
(Codice IBAN: IT09K0854213104000000230876)

In seguito alla conferma da parte di Sviluppo PMI dell'avvio dell'attività, l'eventuale rinuncia o impossibilità di partecipare deve essere comunicata per iscritto almeno 4 giorni prima dell'inizio del corso. In caso contrario si dovrà provvedere all'integrale pagamento della quota. Sarà possibile in ogni momento comunicare a Sviluppo PMI l'eventuale sostituzione del partecipante. Sviluppo PMI si riserva la facoltà di rinviare la data di inizio o di annullare il corso in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti. La variazione sarà tempestivamente comunicata e si provvederà al rimborso delle quote eventualmente già versate.

sviluppo pmi srl

Via Maestri del Lavoro, 42/f

48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)

tel. 0544 280280 • fax 0544 270210

info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com

Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600396

Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

Data.....Firma e timbro dell'azienda.....

### FORMULA DI CONSENSO


Il sottoscritto \_\_\_\_\_(nome e cognome), in qualità di \_\_\_\_\_ (eventualmente indicare in nome e per conto di quale società si presta il consenso), dopo aver esaminato il contenuto dell'informativa pubblicata nel sito [www.sviluppoppi.com](http://www.sviluppoppi.com), dichiara di autorizzare Sviluppo PMI s.r.l. al trattamento dei propri dati per la seguente finalità: art. 1.3. attività di marketing diretto nei confronti di nuovi clienti;

presta il consenso

nega il consenso

Luogo, data e Firma dell'interessato \_\_\_\_\_

Il Titolare del Trattamento rende noto che potrà, in ogni momento, revocare il Suo consenso mediante una comunicazione scritta da inviare al seguente indirizzo e-mail: [info@sviluppoppi.com](mailto:info@sviluppoppi.com)



## WELFARE AZIENDALE: novità e opportunità per la tua azienda

Giovedì 23 giugno 2022  
ore 10.30 - 12.00

### WEBINAR GRATUITO

**Il Welfare Aziendale:** i vantaggi e i benefici che questo strumento porta ai lavoratori e alle imprese per creare valore e benessere condiviso, favorendo una migliore conciliazione tra vita privata e lavorativa. Durante l'incontro verrà approfondito l'inquadramento normativo della materia unitamente all'illustrazione delle caratteristiche della convenzione sottoscritta da Confimi.

### PROGRAMMA

- Liliana Astrologo** Business Partnership Consultant | Edenred Italia  
Presentazione della partnership e della convenzione
- Andrea Pinchetti** Sales Consultant | Edenred Italia  
Il Welfare a misura di azienda
- Giuseppe Vaira** Responsabile Area Lavoro e Relazioni Industriali | Confimi Romagna  
Welfare aziendale: nozione, disciplina normativa e attivazione tramite accordo sindacale
- Fabio Magnani** Funzionario Area Lavoro e Relazioni Industriali | Confimi Romagna  
Welfare aziendale: attivazione tramite regolamento

### Question Time

### SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

da inviare entro **mercoledì 22 giugno** alla mail [ceccarelli@confimiromagna.it](mailto:ceccarelli@confimiromagna.it)

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Azienda \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

I dati raccolti saranno trattati conformemente a quanto previsto dal **GDPR UE 2016/679**.  
Per consultare l'informativa completa è possibile collegarsi al sito  
[www.confimiromagna.it/privacy-policy](http://www.confimiromagna.it/privacy-policy)

si ringrazia

**«AVVISO PUBBLICO #RIPARTO - PERCORSI DI WELFARE AZIENDALE PER AGEVOLARE IL RIENTRO AL LAVORO DELLE MADRI, FAVORIRE LA NATALITÀ E IL WORK-LIFE BALANCE»:  
FINANZIAMENTO DI PROGETTUALITÀ PROPOSTE DALLE IMPRESE**

L'accluso Avviso pubblico #RiParto (allegati e modulistica sono scaricabili al link <https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-riparto-percorsi-di-welfare-aziendale-per-agevolare-il-rientro-al-lavoro-delle-madri-favorire-la-natalita-e-il-work-life-balance/>) è una iniziativa prevista dall'art. 1, commi 23 e 24, della legge 30/12/2020 n. 178, che si inserisce - come si legge su [famiglia.governo.it](https://famiglia.governo.it) - «nell'ambito della missione istituzionale di competenza del Dipartimento per le politiche della famiglia di impulso e promozione di buone pratiche a tutti i livelli, pubblico e privato, da promuovere e poi monitorare ai fini della replicabilità e messa a sistema sul territorio nazionale».

**In particolare, l'iniziativa ha il fine di sostenere il ritorno al lavoro delle lavoratrici madri dopo l'esperienza del parto, anche attraverso l'armonizzazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, mediante il finanziamento di progettualità proposte dalle imprese, che siano in grado di fornire un sistema integrato di strumenti atti a favorire la risoluzione di problemi comuni alle lavoratrici madri dopo l'arrivo di un figlio.**

Il finanziamento dedicato dalla legge è pari a **50 milioni di euro**.

Possono presentare domanda di finanziamento:

- le imprese, ai sensi dell'art. 2082 c.c. e dell'art. 2083 c.c., aventi sede legale o unità operative
- sul territorio nazionale;
- i consorzi e i gruppi di società collegate o controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Imprese, consorzi e gruppi di società collegate o controllate possono partecipare anche in forma associata con altri soggetti aventi gli stessi requisiti richiesti dall'Avviso per i partecipanti singoli, costituendosi in associazione temporanea di scopo (ATS), contratto di rete o associazione temporanea d'impresa (ATI) e individuando un capofila che presenti una unica domanda di finanziamento, un unico progetto ed un unico piano finanziario.

L'Avviso prevede tre mesi di tempo per costruire il progetto di *welfare* aziendale finalizzato a sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e a favorire l'armonizzazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia.

**Le imprese dovranno dunque inoltrare i progetti alla PEC dedicata entro il 5 settembre 2022, alle ore 12.**



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA  
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni ed integrazioni, recante Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni e integrazioni, recante Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012 e successive modificazioni, recante Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 19 relativo al Dipartimento per le politiche della famiglia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO l'art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale, al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il "*Fondo per le politiche della famiglia*";

VISTO l'articolo 1, commi 1250, 1251, 1252 e 1254 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente la disciplina del "*Fondo per le politiche della famiglia*";

VISTO il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

VISTO il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119, recante Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi;

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni ai Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità, e in particolare l'articolo 3, concernente Riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza, disabilità;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 ottobre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 8 ottobre 2019, Reg.ne prev. 1957, con il quale è stato conferito alla Cons. Ilaria Antonini, l'incarico di Capo Dipartimento per le politiche della famiglia e, contestualmente, la titolarità del centro di responsabilità n. 15 "*Politiche per la famiglia*" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO l'articolo 1, commi 23 e 24, della legge 30 dicembre 2020, n.178 secondo cui "*Al fine di sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per l'anno 2021, è incrementato di 50 milioni di euro, da destinare al sostegno e alla valorizzazione delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il*



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA  
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

*parto” e “Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità di attribuzione delle risorse di cui al comma 23.”;*

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n 28/BIL dell'11 febbraio 2021, con il quale, ai sensi del sopra citato articolo 1, commi 23 e 24 della legge n.178 del 2020, la dotazione finanziaria del Fondo per le politiche per la famiglia è stata incrementata, per l'anno 2021, di un importo pari ad euro 50.000.000,00;

VISTO il decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1° dicembre 2021, registrato alla Corte dei conti n. 3099 del 31 dicembre 2021, che ha disciplinato le modalità di attribuzione delle risorse finalizzate al finanziamento di progettualità proposte dalle imprese recanti misure organizzative volte a favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 3 del citato decreto ministeriale del 1 dicembre 2021 che richiama, tra gli scopi perseguiti dalla misura, la promozione del più ampio sostegno all'occupazione delle lavoratrici madri anche nell'ottica del superamento delle disuguaglianze territoriali favorendo il finanziamento di progettualità provenienti da tutti i territori regionali;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

VISTA la legge 5 novembre 2021, n. 162 recante Modifiche al Codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo;

VISTA la legge 7 aprile 2022, n. 32 recante Delega al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia;

## **EMANA IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO**

**“#RiParto”**

**Percorsi di welfare aziendale per agevolare il rientro al lavoro delle madri,  
favorire la natalità e il work-life balance**

**CUP J51D22000010001**

### **Premessa**

Secondo il rapporto BES – Benessere equo e sostenibile dell'Istat, in Italia lo svantaggio delle madri occupate è rilevante: la presenza di figli, soprattutto se in età prescolare, ha un effetto importante sulla partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Le donne tra i 25 e i 49 anni sono occupate nel 73,9% dei casi se non hanno figli, mentre lo sono nel 53,9% se hanno almeno un figlio di età inferiore ai 6 anni. Parallelamente, si rileva come il tasso di occupazione dei padri tenda a crescere all'aumentare del numero di figli minorenni presenti nel nucleo; per contro, quello delle madri tende a diminuire. Inoltre, rileva l'Istat, il lavoro domestico e di cura all'interno della famiglia non è



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA  
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

ancora equamente distribuito tra uomini e donne e richiede a queste ultime di modulare le attività extradomestiche in funzione del lavoro di cura. L'indice di asimmetria – che misura quanta parte del tempo dedicato da entrambi i partner al lavoro domestico è svolto dalle donne – raggiunge il 62,6% (media 2020/21) se calcolato per le donne tra i 25 e i 44 anni in coppie in cui entrambi i partner sono occupati.

Parallelamente, la denatalità nel nostro Paese registra un nuovo record negativo: secondo i dati Istat, i nati della popolazione residente nel 2021 sono stati appena 399.431, in diminuzione dell'1,3% rispetto al 2020 e quasi del 31% a confronto col 2008, anno di massimo relativo più recente delle nascite.

I dati più recenti pubblicati dall'Ispettorato Nazionale del lavoro evidenziano che, benché le cessazioni dal rapporto di lavoro riguardino in prevalenza gli uomini – che nel biennio 2019-20 rappresentano il 54-55% del personale interessato, per le dimissioni e risoluzioni consensuali di lavoratrici madri e lavoratori padri la proporzione si inverte e il divario risulta più accentuato: i provvedimenti di convalida, infatti, interessano lavoratrici madri nel 72,9% dei casi nel 2019 e nel 77,4% dei casi nel 2020.

I cambiamenti avvenuti in questi anni a seguito della crisi conseguente alla pandemia da Covid-19, hanno ulteriormente aggravato i divari di genere sul mercato del lavoro generando quella che è stata chiamata “*shecession*”, a causa dell'impatto economico particolarmente sfavorevole per le donne rispetto agli uomini. L'impatto negativo della crisi pandemica risulta ancora più intenso per le donne con figli, soprattutto se in età prescolare, concentrandosi quindi nella fascia di età 25-49, per la quale i bassi livelli occupazionali e i divari di genere sul mercato del lavoro sono più marcati.

È nota la profonda correlazione tra la condizione di svantaggio delle donne e in particolare delle madri, e lo sviluppo del Paese. Anche analizzando il contesto internazionale e le buone pratiche europee in questo ambito, emerge che le misure di *work life balance* hanno dimostrato di essere dirimenti per rimuovere gli ostacoli all'occupazione femminile, benché siano prevalentemente le donne che usufruiscono in misura maggiore di queste politiche mentre gli uomini tendono a limitarne l'utilizzo, e che i progressi si sono comunque avuti soprattutto nei paesi che hanno coniugato servizi di cura accessibili, convenienti e di qualità.

L'azione del Dipartimento Politiche per la Famiglia della Presidenza del Consiglio per affrontare tale dinamica multidimensionale è, coerentemente, una strategia organica che prevede un sistema integrato di interventi, che prevedono, fra gli altri, un rafforzamento del coinvolgimento del mondo delle imprese nel cambiamento operativo ma soprattutto culturale con riferimento alla piena partecipazione femminile al mercato del lavoro e nel sostegno all'empowerment femminile e genitoriale.

In questo senso si inquadrano la recente approvazione della Legge 7 aprile 2022, n. 32, cd. “Family Act”, che introduce obiettivi molteplici consistenti nel potenziare le misure volte a sostenere la genitorialità e contrastare la denatalità; nel conciliare la vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori, nel sostenere il lavoro femminile e nell'agevolare il raggiungimento dell'autonomia finanziaria dei giovani; così come la Certificazione della parità di genere, prevista dal PNRR e



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA  
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

delineata con le leggi n. 162 e 234 del 2021, con lo scopo di assicurare una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro e ridurre il *gender pay gap* attraverso la creazione di un sistema nazionale di certificazione della parità di genere, che dovrà migliorare le condizioni di lavoro delle donne anche in termini qualitativi, di remunerazione e di ruolo e promuovere la trasparenza sui processi lavorativi nelle imprese, e che si prepara a diventare operativa.

Il presente Avviso si inserisce in tale strategia organica di intervento che vede le imprese e la loro funzione sociale coprotagoniste nell'obiettivo di armonizzazione dei tempi di cura della famiglia e dei tempi di lavoro, quale contributo fondamentale allo sviluppo equilibrato e sostenibile del Paese, supportando quindi l'adozione di strategie di welfare aziendale che possano generare un impatto diretto sulle lavoratrici, sui nuclei familiari, e indiretto anche sulla collettività, incidendo le misure di conciliazione sulla denatalità. L'obiettivo di welfare aziendale, infatti, può avere un impatto positivo non solo sulla lavoratrice ma sull'intero nucleo familiare, contribuendo ad una prospettiva più sostenibile per le nuove generazioni in cui si rafforzi la cultura di conciliazione e condivisione tra tempi di lavoro e di cura per donne e uomini e si contrasti l'uscita delle donne dal mondo del lavoro all'arrivo di un nuovo figlio.

In coerenza con la recente legislazione in tema di sostegno e valorizzazione della famiglia sopra citati, l'avviso si inserisce nel complesso degli interventi volti a sostenere la genitorialità, valorizzare la crescita armoniosa e inclusiva dei figli, favorire l'armonizzazione della vita familiare con il lavoro, in particolare, femminile. In particolare, la misura mira ad incidere positivamente sulla vita professionale delle lavoratrici dopo il parto o l'adozione, offrendo strumenti per armonizzare le esigenze lavorative con quelle della cura dei nuovi figli, anche nell'ottica di una più equa condivisione del tempo di cura tra i genitori e di consapevole assunzione del nuovo ruolo genitoriale all'arrivo di un nuovo figlio.

Essa si propone di produrre un impatto positivo indiretto anche sulla collettività per contrastare la denatalità nazionale, anche a seguito della recente emergenza epidemiologica, attraverso l'offerta di strumenti concreti per supportare i progetti di genitorialità, sostenendo i genitori e in particolare le madri all'arrivo di un nuovo figlio.

## Articolo 1

### Finalità dell'Avviso

1. “**#RiParto**” – *Percorsi di welfare aziendale per agevolare il rientro al lavoro delle madri, favorire la natalità e il work-life balance*” (di seguito #RiParto) è la misura del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri volta a promuovere la realizzazione di progetti di **welfare aziendale**, con il fine di sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e di favorire l'armonizzazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia. Finalità dell'avviso è quindi quella di incentivare lo sviluppo di progetti capaci di fornire un sistema integrato di strumenti quali benefit, facility e servizi alla persona atti a concorrere sinergicamente alla risoluzione di problematiche comuni alle lavoratrici madri dopo l'arrivo di un nuovo figlio, anche alla luce della rilevanza delle misure di sostegno in relazione allo sviluppo psicofisico dei bambini con particolare riferimento ai primi 1000 giorni di vita.



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA  
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

2. I termini utilizzati dall'Avviso sono da intendersi con riferimento alle definizioni riportate nell'Allegato 1, ferma restando la validità di tutte le ulteriori definizioni previste dalla normativa di riferimento.

## **Articolo 2** **Obiettivi degli interventi**

1. Le proposte progettuali, provenienti da tutto il territorio nazionale, devono prevedere azioni, nel contesto dell'ambiente di lavoro e nella relativa organizzazione, incluse nelle seguenti aree di intervento previste dal decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 1 dicembre 2021:
  - a) supporto all'assunzione del nuovo ruolo genitoriale in un'ottica di armonizzazione della vita privata e lavorativa, e comprese iniziative di sostegno psicologico e fisico;
  - b) incentivi economici finalizzati al rientro al lavoro dopo il parto/adozione;
  - c) formazione e aggiornamento per l'accompagnamento al rientro al lavoro dopo il parto/adozione.
2. Le proposte progettuali potranno riguardare una o più azioni coerenti tra loro, anche in considerazione delle dimensioni aziendali e del contesto lavorativo di riferimento, nell'ambito delle categorie di azioni riportate nell'Allegato 3.

## **Articolo 3** **Soggetti proponenti, requisiti di ammissibilità e cause di esclusione**

1. Possono presentare domanda di finanziamento le imprese, ai sensi dell'articolo 2082 c.c. e dell'articolo 2083 c.c., aventi sede legale o unità operative sul territorio nazionale.
2. Possono, altresì, presentare domanda di finanziamento i consorzi e i gruppi di società collegate o controllate, ai sensi dell'articolo 2359 c.c., purché tutti i partecipanti al soggetto collettivo siano finanziabili ai sensi dei commi 1 e 5.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 possono partecipare anche in forma associata con altri soggetti aventi gli stessi requisiti di cui ai commi 1 e 5, costituendosi in associazione temporanea di scopo (ATS), contratto di rete o associazione temporanea d'impresa (ATI).
4. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 individuano un capofila che presenta una unica domanda di finanziamento, un unico progetto ed un unico piano finanziario.
5. Al momento della presentazione della domanda di partecipazione all'Avviso, il soggetto proponente di cui ai commi 1, 2 e 3 deve trovarsi nelle seguenti condizioni, a pena di esclusione:
  - a. aver restituito o depositato in un conto vincolato le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata eventualmente disposta la restituzione da parte di autorità nazionali e/o regionali e/o comunitarie;



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

- b. non aver subito sanzioni definitivamente accertate che comportino l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti e contributi;
  - c. contribuire ai costi del progetto secondo le percentuali indicate nel successivo articolo 6, comma 3, lettere a), b), c), e d);
  - d. essere iscritto al registro delle imprese presso la Camera di commercio territorialmente competente e, ove previsto, negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento;
  - e. avere la sede legale principale o unità operative, sul territorio nazionale;
  - f. non trovarsi in alcuna delle situazioni previste come causa di esclusione dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
  - g. non essere in stato di liquidazione volontaria;
  - h. non essere stato assoggettato alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione.
6. In caso di ammissione, il finanziamento dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 sarà erogato dal Dipartimento al capofila e da questi ripartito tra i soggetti partecipanti, in base a quanto dichiarato nella domanda.
7. Il capofila dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 è responsabile nei confronti del Dipartimento della corretta attuazione e rendicontazione del progetto, anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 17 del presente Avviso.

### **Articolo 4 Domanda di ammissione al finanziamento**

1. Per accedere al finanziamento di cui al presente Avviso occorre presentare, a pena di irricevibilità, entro le ore 12.00 del 5 settembre 2022, via PEC all'indirizzo: [AvvisoRiParto@pec.governo.it](mailto:AvvisoRiParto@pec.governo.it); la domanda unitamente alla documentazione di cui all'articolo 5, comma 3, protetta da *password*, che dovrà essere successivamente comunicata al Dipartimento, ai sensi dell'articolo 9, comma 3. La domanda deve essere trasmessa esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata intestato al soggetto proponente o al capofila per i soggetti di cui all'articolo 3, commi 2 e 3.
2. Il soggetto proponente che richiede il finanziamento segue le indicazioni della "Guida alla compilazione", allegata al presente Avviso (cfr. Allegato n. 2).
3. Nell'oggetto della PEC deve essere indicato il codice CUP "J51D22000010001" e la denominazione del soggetto proponente e per i soggetti di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, la denominazione del solo capofila.
4. Il Dipartimento non risponde di eventuali disguidi dovuti alla mancata o non corretta indicazione del codice dell'Avviso e della mancata o non corretta indicazione del soggetto proponente e, per i soggetti di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della mancata e non corretta indicazione del capofila.
5. La domanda di finanziamento e la documentazione di cui all'articolo 5, comma 3 allegati al messaggio



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

PEC devono essere in formato PDF e firmati digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente, o da un suo delegato, secondo le modalità previste dall'articolo 5, e devono essere predisposti utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet istituzionale del Dipartimento <http://famiglia.governo.it>.

6. La dimensione del messaggio PEC, comprensiva dei documenti allegati non può essere superiore ai 33 Mbyte. Qualora la domanda di finanziamento unitamente agli allegati superi il limite dei suddetti Mbyte, l'interessato invia entro lo stesso giorno più messaggi PEC. In tal caso nel primo messaggio PEC va indicato il numero progressivo delle PEC che seguiranno a completamento della domanda di finanziamento.
7. La data e l'orario di arrivo del messaggio PEC o dei messaggi PEC alla casella del Dipartimento sono comprovati dagli interessati con l'invio via PEC, a pena di irricevibilità, dell'attestazione della ricevuta di avvenuta consegna alla medesima casella dipartimentale. Pertanto, le domande, ancorché inviate prima del termine indicato nel comma 1, la cui ricevuta dell'avvenuta consegna alla PEC del Dipartimento è successiva al suddetto termine, saranno ritenute irricevibili.

### **Articolo 5 Cause di esclusione**

1. A pena di esclusione, la domanda di ammissione (Modello 1) e i documenti allegati (Modelli 2, 3, 4 e 5) come definiti al successivo comma 3 devono essere predisposti utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet istituzionale del Dipartimento <http://famiglia.governo.it>,
2. La mancata sottoscrizione della domanda di ammissione e dei documenti allegati (Modelli 2, 3, 4 e 5 come definiti al successivo comma 3) con firma digitale, l'assenza di tutti gli allegati richiesti, ovvero la compilazione non completa e non corretta della modulistica, sono causa di esclusione.
3. Alla domanda sono allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
  - a. una relazione sulle attività in materia di conciliazione dei tempi di cura della famiglia e di lavoro svolte negli ultimi due anni dal soggetto proponente ovvero una dichiarazione di non aver mai intrapreso azioni di welfare; in caso dei soggetti di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, il capofila e ogni partecipante devono presentare la propria relazione ovvero una dichiarazione di non aver mai intrapreso azioni di welfare, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente o da un suo delegato e nel caso dei soggetti di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, da ciascuno dei legali rappresentanti dei soggetti partecipanti o dai loro delegati;
  - b. il piano finanziario redatto utilizzando il Modello n. 2 (cfr. Modulistica – Modello n. 2) sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente o da un suo delegato e nel caso dei soggetti di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, da ciascuno dei legali rappresentanti dei soggetti partecipanti o dai loro delegati;
  - c. il patto di integrità (cfr. Modulistica – Modello n. 3) presentato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente o da un suo delegato e nel caso dei soggetti di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, da ciascuno dei legali rappresentanti dei soggetti partecipanti o dai loro delegati;
  - d. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

del proponente o suo delegato, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 – con allegata fotocopia leggibile di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità (cfr. Modulistica – Modello n. 4). In caso dei soggetti di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, il legale rappresentante o suo delegato del soggetto capofila e il rappresentante legale o un suo delegato di ciascun partecipante del soggetto collettivo devono presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (cfr. Modulistica – Modello n. 4) allegando i documenti sopra indicati; nella dichiarazione sostitutiva il proponente dichiara il possesso dei requisiti richiesti dal bando e della documentazione;

- e. il Modello n. 5, sottoscritto digitalmente, in caso di ATS, ATI o contratto di rete (cfr. Modulistica – Modello n. 5), col quale i singoli componenti dell'ATS, dell'ATI o delle imprese che vogliono costituire la rete dichiarano la volontà di costituirsi formalmente, in caso di ammissione al finanziamento, in associazione temporanea di scopo o in associazione temporanea d'impresa o di stipulare un contratto di rete, con l'indicazione del soggetto capofila.
4. A pena di esclusione non possono essere presentate più domande di finanziamento dallo stesso soggetto individuale, dal capofila e dai partecipanti dei soggetti di cui all'articolo 3, commi 2 e 3.
  5. I progetti sono esclusi se già finanziati, in tutto o in parte, da risorse europee, nazionali, regionali e locali.
  6. Sono escluse le richieste di finanziamento che non rispettino quanto stabilito ai commi 3 e 4 dell'articolo 6.
  7. Sono esclusi i progetti aventi durata diversa da quanto stabilito all'art. 8 comma 3.
  8. Resta fermo quanto previsto all'articolo 3, comma 5, in materia di esclusione.

### **Articolo 6**

#### **Dotazione finanziaria e ammontare del finanziamento**

1. La dotazione finanziaria del presente Avviso è pari ad euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni).
2. Il finanziamento pubblico è erogato a valere sulle risorse del Fondo per le politiche della famiglia stanziato dall'articolo 1, commi 23 e 24, della legge 30 dicembre 2020, n.178.
3. La richiesta di finanziamento per ciascuna iniziativa progettuale deve essere compresa:
  - a. tra un minimo di euro 15.000,00 (quindicimila euro) e un massimo di euro 50.000,00 (cinquantamila euro) per le imprese con meno di 10 dipendenti e i cui ricavi della voce A1 del conto economico, relativo all'ultimo esercizio contabile concluso, siano uguali o inferiori ai 2 milioni di euro (microimprese). Il soggetto proponente deve contribuire ai costi del progetto con risorse finanziarie pari ad almeno il 10% del totale dell'importo richiesto ovvero con risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dal soggetto proponente quantificabili nella percentuale suddetta;
  - b. tra un minimo di euro 30.000,00 (trentamila euro) e un massimo di euro 100.000,00 (centomila euro) per le imprese con meno di 50 dipendenti e i cui ricavi della voce A1 del conto economico, relativo all'ultimo esercizio contabile concluso, siano uguali o inferiori a 10 milioni di euro (piccole imprese).



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA  
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Il soggetto proponente deve contribuire ai costi del progetto con risorse finanziarie pari ad almeno il 15% del totale dell'importo richiesto ovvero con risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dal soggetto proponente quantificabili nella percentuale suddetta;

- c. tra un minimo di euro 80.000,00 (ottantamila euro) e un massimo di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila euro) per le imprese con un numero di dipendenti che va dalle 50 alle 250 unità e i cui ricavi della voce A1 del conto economico, relativo all'ultimo esercizio contabile concluso, siano uguali o inferiori a 50 milioni di euro (medie imprese). Il soggetto proponente deve contribuire ai costi del progetto con risorse finanziarie pari ad almeno il 20% del totale dell'importo richiesto ovvero con risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dal soggetto proponente quantificabili nella percentuale suddetta;
  - d. tra un minimo di euro 200.000,00 (duecentomila euro) e un massimo di euro 1.000.000,00 (un milione di euro) per le imprese con più di 250 dipendenti e i cui ricavi della voce A1 del conto economico, relativo all'ultimo esercizio contabile concluso, siano superiori a 50 milioni di euro (grandi imprese). Il soggetto proponente deve contribuire ai costi del progetto con risorse finanziarie pari ad almeno il 30% del totale dell'importo richiesto ovvero con risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dal soggetto proponente quantificabili nella percentuale suddetta.
4. Per i consorzi, le reti di imprese, i gruppi di società collegate o controllate, le associazioni temporanee di scopo e le associazioni temporanee d'impresa di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, il progetto viene finanziato - applicando la medesima percentuale di cofinanziamento - nella misura prevista alle lettere a), b), c) e d) del comma 3 del presente articolo - qualora il soggetto collettivo rientri nei parametri indicati nelle stesse lettere a), b), c) e d) del comma 3 tenendo conto della somma del numero dei dipendenti e della somma dei ricavi della voce A1 del conto economico, relativo all'ultimo esercizio contabile concluso, del soggetto collettivo. Nel caso di holding di partecipazione, si applica il criterio del decimo totale dell'attivo dello statopatrimoniale, esclusi i conti d'ordine, a prescindere dalla natura finanziaria o industriale delle partecipazioni detenute.
  5. Ai fini della determinazione della richiesta di finanziamento, in considerazione degli obiettivi del presente Avviso, il dato del numero dei dipendenti prevale rispetto al quantum dei ricavi, corrispondente alla voce A1 del conto economico.
  6. Nel caso in cui due o più soggetti proponenti collocati alla fine della graduatoria conseguano il medesimo punteggio e non vi sia possibilità di finanziarli tutti per insufficienza di risorse, si procederà all'individuazione di quelli da finanziare in base alla quota percentuale di cofinanziamento di cui al comma 3, dando priorità al progetto che prevede una percentuale maggiore di cofinanziamento di cui al medesimo comma 3. Qualora la percentuale di cofinanziamento sia la stessa si procederà tramite sorteggio in seduta pubblica.

## Articolo 7

### Scorrimento della graduatoria

1. Qualora successivamente alla data di approvazione della graduatoria si rendessero disponibili risorse finanziarie nell'ambito della dotazione di cui al presente Avviso, il Dipartimento si riserva la possibilità di destinare tali risorse ai primi progetti utilmente inseriti in graduatoria, fino ad



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA  
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

esaurimento delle stesse, applicando i medesimi criteri di cui all'articolo 6.

## **Articolo 8** **Azioni, durata e destinatari**

1. Le proposte progettuali devono perseguire gli obiettivi previsti all'articolo 2 e riferirsi alle categorie di azioni indicate nell'Allegato 3, prevedendo lo sviluppo di azioni già intraprese e/o l'introduzione di nuove azioni di welfare aziendale nel contesto dell'ambiente di lavoro e nella relativa organizzazione.
2. Le azioni progettuali possono prevedere l'attivazione di reti con enti territoriali, imprese, enti pubblici e soggetti del privato sociale. Per "reti" si intendono partenariati o altri sistemi di partecipazione integrata di soggetti pubblici e privati alla progettazione, realizzazione o finanziamento di azioni per la conciliazione tra vita professionale e vita familiare, funzionali alla sostenibilità futura del progetto e all'impatto sul territorio in cui la rete e il proponente insistono. Tale partecipazione – che deve essere comprovata da specifiche lettere di intenti, da produrre unitamente alla domanda di finanziamento – è a titolo gratuito e non sono ammessi in nessun caso rimborsi spese o altre forme di corrispettivo.
3. A pena di esclusione la durata delle azioni progettuali è fissata in 24 mesi e ai fini del computo della durata del progetto non sono presi in considerazione la rilevazione dei dati e le attività di studio finalizzati alla redazione del progetto.
4. Destinatarie delle azioni progettuali sono le lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato e determinato, anche in *part time*, del soggetto proponente sia in forma singola che associata, incluse le dirigenti, le socie lavoratrici di società cooperative, le lavoratrici in somministrazione nonché le titolari di un rapporto di collaborazione purché la natura e le modalità di esecuzione del rapporto siano compatibili con la tipologia e con la durata dell'azione proposta con la domanda di finanziamento.
5. La realizzazione delle attività progettuali è svolta in via esclusiva dal soggetto proponente, sia in forma singola che associata. L'affidamento a soggetti terzi è ammesso solo laddove il soggetto proponente non sia in possesso delle competenze necessarie a svolgere alcuni interventi progettati o non disponga dei beni e servizi oggetto dell'affidamento, e purché i soggetti terzi soddisfino i requisiti generali di partecipazione di cui all'articolo 3, comma 5, lett. b), d) f), g) e h) e l'affidamento sia adeguatamente descritto e motivato nel modello di domanda, nonché rispondente ai criteri di cui alla "Guida alla compilazione" (cfr. Allegato n. 2). Si applica l'articolo 89, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.

## **Articolo 9** **Verifica di ricevibilità delle domande**

1. Il Responsabile del Procedimento (RP) provvede alla verifica delle domande pervenute con riferimento alla regolarità della trasmissione, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 7, e del comma 3, del presente articolo.
2. Le domande risultate ricevibili sono trasmesse dal RP alla Commissione di ammissione e valutazione,



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA  
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

costituita ai sensi dell'articolo 10.

3. I proponenti, pena l'irricevibilità della proposta progettuale, su richiesta del RP pubblicata sul sito internet istituzionale del Dipartimento <http://famiglia.governo.it>, ed effettuata dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, inviano, entro dieci giorni dalla data della suddetta richiesta, mediante PEC all'indirizzo dedicato: [AvvisoRiParto@pec.governo.it](mailto:AvvisoRiParto@pec.governo.it), la password che consente l'apertura delle proposte progettuali precedentemente inviate. Tali password sono inviate dal RP alla Commissione di ammissione e valutazione.
4. Il Responsabile del Procedimento è il dott. Alfredo Ferrante dirigente di seconda fascia in servizio presso il Dipartimento per le politiche della famiglia.

## Articolo 10

### Commissione di ammissione e valutazione

1. Le proposte progettuali sono valutate da un'apposita Commissione di ammissione e valutazione, nominata con provvedimento del Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle proposte progettuali.
2. La Commissione è composta da un numero di componenti pari a cinque, incluso il Presidente, e da un segretario che non ha diritto di voto.
3. La Commissione è coadiuvata nell'attività istruttoria da una Segreteria tecnica nominata con provvedimento del Capo del Dipartimento.
4. La Commissione procede alla valutazione di merito delle proposte progettuali e successivamente, soltanto per i progetti valutati positivamente, e cioè che abbiano conseguito un punteggio pari o superiore a 70 punti, procede alla verifica delle cause di esclusione di cui all'art.5.
5. Ad esito dei propri lavori, la Commissione redige un elenco provvisorio degli ammessi alle verifiche istruttorie propedeutiche al successivo finanziamento ed un elenco provvisorio degli esclusi, che sono trasmessi al RP il quale procederà, per i soli soggetti inclusi nell'elenco provvisorio degli ammessi alle verifiche istruttorie, alla richiesta della documentazione di cui all'articolo 11, comma 1.

## Articolo 11

### Verifica istruttoria e formazione della graduatoria

1. Il Responsabile del procedimento richiede ai soggetti valutati positivamente e ammessi alle verifiche istruttorie ai sensi dell'articolo 10, commi 4 e 5, la seguente documentazione:
  - a. la copia dell'atto costitutivo o dello statuto del proponente, in caso dei soggetti di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, ciascuno dei componenti deve presentare copia del proprio atto costitutivo o dello statuto, copia dell'atto costitutivo dell'ATS e dell'ATI, laddove già costituite, nonché in caso di contratto di rete copia dell'atto istitutivo laddove già è costituita



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA  
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

la rete di imprese;

- b. il bilancio relativo all'ultimo esercizio contabile concluso precedentemente alla presentazione della domanda di finanziamento; nel caso dei soggetti di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 il capofila e ciascun partecipante devono presentare il proprio bilancio;
2. In caso di mancata produzione della documentazione da parte dei soggetti interessati, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, la proposta progettuale carente viene esclusa, facendo luogo a scorrimento dell'elenco provvisorio degli ammessi.
  3. In seguito alla ricezione della documentazione e ad esito delle relative verifiche, il RP redige una graduatoria e un elenco degli esclusi che trasmette al Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia.
  4. La graduatoria è approvata con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia e pubblicata, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, esclusivamente sul sito internet istituzionale del Dipartimento: <http://famiglia.governo.it> nonché nella sezione "Pubblicità legale" del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri [www.governo.it](http://www.governo.it). L'elenco degli esclusi è pubblicato con le stesse modalità e attraverso i medesimi canali di pubblicità. Non sarà, pertanto, data alcuna ulteriore comunicazione inerente gli esiti della valutazione.

## Articolo 12

### Valutazione dei progetti e attribuzione dei punteggi

1. La Commissione di ammissione e valutazione di cui all'articolo 10 utilizza i seguenti criteri di valutazione:
  - a. innovatività dell'azione, intesa come introduzione di pratiche o servizi nuovi o di sviluppo rispetto a quelli già realizzati in base alla legislazione vigente, al contratto collettivo e alle azioni già poste in essere all'interno del luogo di lavoro ovvero come introduzione di azioni per i soggetti che non hanno mai realizzato attività di welfare;
  - b. concretezza dell'azione, intesa come chiara individuazione e coerenza delle azioni progettate e dei loro presupposti, con particolare riguardo alle esigenze di conciliazione tra vita professionale e vita familiare, tenendo conto delle peculiarità delle lavoratrici destinatarie degli interventi;
  - c. efficacia dell'azione, intesa come idoneità della stessa a raggiungere gli specifici obiettivi di cui all'articolo 2, valutata dal grado di coinvolgimento dei soggetti interessati e dagli strumenti di monitoraggio predisposti;
  - d. economicità dell'azione, intesa come corretta articolazione dei costi e congruità degli stessi rispetto al progetto presentato illustrati nel piano finanziario;
  - e. sostenibilità dell'azione, intesa come capacità del progetto di mantenere i benefici nel tempo, oltre la durata di 24 mesi, anche mediante la costituzione di reti con soggetti pubblici e/o privati coerenti al progetto e alle politiche di conciliazione attivate a livello territoriale. Ai fini della sostenibilità dell'azione il progetto deve essere in grado di esprimere concrete sinergie



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA  
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

con enti locali, imprese, famiglie e operatori sociali.

2. È attribuito un punteggio aggiuntivo alle iniziative progettuali che presentano i seguenti requisiti:
- progetti in grado di utilizzare il contratto di assunzione di lavoratrici a tempo determinato in sostituzione delle lavoratrici in maternità (punti 2);
  - almeno tre imprese beneficiarie aderenti al soggetto collettivo di cui all'art. 3, commi 2 e 3 (punti 2).
3. Ai progetti è attribuito un punteggio massimo di punti 104, così suddiviso:

<b>Criteri di merito</b>	<b>Punteggio</b>
Innovatività dell'azione	fino a 20 punti
Concretezza dell'azione	fino a 20 punti
Efficacia dell'azione	fino a 20 punti
Economicità dell'azione	fino a 20 punti
Sostenibilità dell'azione	fino a 20 punti
<b>Totale punteggio criteri di merito</b>	<b>100 punti</b>
Punteggio aggiuntivo (art. 11, comma 2 punto a)	2 punti
Punteggio aggiuntivo (art. 11, comma 2 punto b)	2 punti
<b>TOTALE PUNTEGGIO</b>	<b>104 punti</b>

4. Ogni criterio è articolato in sottocriteri ai quali viene attribuito un giudizio corrispondente ad un punteggio parziale. Il punteggio totale è dato dalla somma dei punteggi parziali. Al punteggio totale vengono sommati i punteggi aggiuntivi per i requisiti di cui al comma 2.

<b>Criteri</b>	<b>Sottocriteri</b>	<b>Punteggio</b>
<b>a. Innovatività dell'azione</b>		<b>MAX 20</b>
<b>a. Innovatività dell'azione</b>	L'intervento è connotato da innovatività delle strategie, metodologie organizzative o soluzioni tecnologiche individuate per la realizzazione delle iniziative proposte	<b>0 a 5</b>
	Il progetto prevede azioni che introducono in azienda pratiche e/o servizi nuovi rispetto alla normativa di settore, al CCNL e a quanto già posto in essere sul luogo di lavoro	<b>0 a 5</b>
	Le azioni da intraprendere per la realizzazione del progetto tengono conto chiaramente del contesto lavorativo e identificano l'impatto migliorativo che l'azione avrà sul luogo di lavoro, dimostrando di rispondere ai bisogni del personale	<b>0 a 5</b>



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA  
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

	Il progetto prevede soluzioni organizzative e gestionali capaci di rispondere a nuove esigenze di natura sociale anche tramite il coinvolgimento attivo di vari stakeholders per la realizzazione del progetto e il coinvolgimento attivo degli utenti/beneficiari nella fase di progettazione delle iniziative	<b>0 a 5</b>
<b>b. Concretezza dell'azione</b>		<b>MAX 20</b>
<b>b. Concretezza dell'azione</b>	Il progetto indica il numero delle destinatarie e motivatamente l'applicazione del progetto ad una determinata platea di lavoratrici	<b>0 a 5</b>
	I criteri di individuazione, selezione e coinvolgimento delle destinatarie sono esplicitati e sono chiari e credibili	<b>0 a 4</b>
	Il progetto descrive le esigenze delle destinatarie individuate e in che modo le relative azioni saranno utili al soddisfacimento di tali bisogni, dimostrando una corrispondenza concreta tra il fabbisogno nel contesto/ambiente lavorativo di riferimento rilevato e le azioni intraprese per affrontarlo	<b>0 a 5</b>
	Impatto delle iniziative sul target:	<b>0 a 6</b>
	- fino al 50% dei destinatari di cui all'art.8 comma 6 dell'impresa / i consorzi / reti di imprese / gruppi di società / associazione temporanea di scopo / associazione temporanea d'impresa in relazione alle azioni intraprese	2
	- dal 51 al 100% dei destinatari di cui all'art.8 comma 6 dell'impresa / i consorzi / reti di imprese / gruppi di società / associazione temporanea di scopo / associazione temporanea d'impresa in relazione alle azioni intraprese	4
<b>c. Efficacia dell'azione</b>		<b>MAX 20</b>
<b>c. Efficacia dell'azione</b>	Il progetto esplicita un percorso di monitoraggio interno per la valutazione in itinere delle azioni proposte, con specificazione degli indicatori interni e delle modalità operative, la previsione puntuale di una modulistica e di uno specifico metodo di raccolta dati, e fornisce indicazioni relative ai risultati attesi	<b>0 a 6</b>



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA  
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

	Il progetto fornisce almeno 4 indicatori pertinenti, misurabili e verificabili sullo stato attuale ed atteso dell'intervento che verrà messo in atto	<b>0 a 4</b>
	La descrizione delle attività previste evidenzia in modo chiaro come esse siano strutturate in modo coerente, siano necessarie al raggiungimento dei risultati attesi e in grado di produrre un impatto significativo sui bisogni individuati in favore delle destinatarie nel loro contesto lavorativo e familiare	<b>0 a 6</b>
	Le iniziative proposte sono replicabili e adattabili ad altri contesti aziendali e/o territoriali	<b>0 a 4</b>
<b>d. Economicità dell'azione</b>		<b>MAX 20</b>
<b>d. Economicità dell'azione</b>	I costi sono congrui e proporzionati rispetto ai risultati ed all'obiettivo che si intende raggiungere, distribuiti in maniera coerente tra le singole voci di spesa e ripartiti adeguatamente rispetto alla distribuzione temporale delle attività secondo quanto indicato nel cronogramma	<b>0 a 8</b>
	I costi sono chiaramente identificati, concreti e misurabili e consentono di valutarne la coerenza e proporzionalità rispetto alla numerosità del target che si intende raggiungere	<b>0 a 6</b>
	I costi sono chiaramente articolati (unità di misura/quantità/costo unitario) e congrui rispetto ai massimali previsti o ai prezzi di mercato per le tipologie di azioni proposte	<b>0 a 6</b>
<b>e. Sostenibilità dell'azione</b>		<b>MAX 20</b>
<b>e. Sostenibilità dell'azione</b>	Ampiezza e pertinenza delle caratteristiche organizzative e strutturali della rete territoriale istituzionale e degli eventuali partner di progetto in rapporto agli interventi previsti	<b>0 a 2</b>
	Sostenibilità delle azioni previste dal progetto nel tempo in quanto previste in interventi specifici attivati a diretto carico e tramite il coinvolgimento di organizzazioni del settore di riferimento dell'impresa/e proponente	<b>0 a 3</b>



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA  
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

	<p>Il mantenimento delle azioni e/o i benefici nel tempo, oltre la durata del progetto, è indicato attraverso azioni concrete previste dal progetto stesso e attuate mediante sinergie con enti locali, imprese, famiglie e operatori sociali secondo la formula <math>\alpha \times \beta</math>, dove:</p> <p><math>\alpha</math> è uguale al numero di anni per i quali è descritto puntualmente il mantenimento delle azioni e/o i benefici nel tempo oltre la durata del progetto. Per ogni anno verrà calcolato 1 punto sino ad un massimo di 5 punti (equivalente a 5 anni).</p> <p><math>\beta</math> è la percentuale delle destinatarie di cui all'art.8 comma 4 dell'impresa / i consorzi / reti di imprese / gruppi di società / associazione temporanea di scopo / associazione temporanea d'impresa in relazione alle azioni intraprese sulla base dei seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• dal 20% al 30%: punti 1;</li><li>• dal 31% al 50%: punti 2;</li><li>• oltre il 50%: punti 3.</li></ul>	<p><b>0 a 15</b></p>
--	---	----------------------

## Articolo 13

### Procedure di avvio, attuazione e rendicontazione dei progetti

1. Dopo la pubblicazione della graduatoria, di cui all'articolo 11, comma 4, e la registrazione della stessa da parte dei competenti organi di controllo, il soggetto ammesso a finanziamento trasmette entro dieci giorni dalla richiesta del Dipartimento per le politiche della famiglia, a pena di decadenza dal finanziamento, tramite PEC, la seguente documentazione:
  - a. fotocopia leggibile di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, da cui sia riscontrabile la firma;
  - b. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa in conformità all'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ai fini dell'applicazione della ritenuta del 4% a titolo di acconto sulle imposte dirette sul reddito, prevista dall'articolo 28 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 e s.m.i.;
  - c. dichiarazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;
  - d. il Codice Unico di Progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, della delibera CIPE n. 143 del 27 dicembre 2003 e dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
  - e. copia dell'atto costitutivo dell'ATS e dell'ATI, nonché in caso di contratto di rete copia dell'atto istitutivo;
  - f. la Convenzione che disciplina i rapporti reciproci in relazione alla realizzazione del progetto e all'erogazione del contributo nonché alla rendicontazione del progetto,



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA  
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

sottoscritta con firma digitale precedentemente trasmessa dal Dipartimento stesso.

2. Il Dipartimento, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1, all'esito positivo della verifica della stessa, procede alla controfirma della convenzione che disciplina i rapporti reciproci in relazione alla realizzazione del progetto e all'erogazione del contributo nonché alla rendicontazione del progetto stesso.
3. I soggetti ammessi a finanziamento sono tenuti, pena la revoca del finanziamento e la risoluzione della convenzione, ad avviare le attività progettuali entro trenta giorni successivi alla sottoscrizione della stessa e a rispettare le tempistiche ivi indicate, e a darne comunicazione al Dipartimento politiche per la famiglia con una "comunicazione di inizio attività" inviata mediante PEC all'indirizzo VincitoriAvvisoRiParto@pec.governo.it.
4. La comunicazione di inizio di attività, di cui al comma 3, nella quale viene indicata la data di avvio dell'attività del progetto, firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario o di un suo delegato, deve essere inviata, entro 10 giorni dalla data di avvio dell'attività medesima, mediante PEC all'indirizzo VincitoriAvvisoRiParto@pec.governo.it, indicando nell'oggetto il codice identificativo "J51D22000010001".
5. In caso di accertamento di sopravvenuti motivi che inducano a non ritenere realizzabile il progetto finanziato, ovvero qualora emerga un uso delle risorse erogate non conformi allo stesso, con inadempimento ad una delle obbligazioni assunte con la convenzione, il finanziamento è revocato.
6. La conclusione del progetto deve avvenire in ventiquattro mesi decorrenti dalla data di avvio delle attività. La richiesta di eventuali proroghe deve pervenire mediante PEC all'indirizzo VincitoriAvvisoRiParto@pec.governo.it, entro il sessantesimo giorno antecedente il termine previsto per la conclusione del progetto, indicando nell'oggetto il codice identificativo. L'eventuale richiesta di proroga deve essere dettagliatamente motivata, può essere concessa per una sola volta e per cause non imputabili al soggetto beneficiario, sino ad un massimo di sei mesi e comunque senza oneri aggiuntivi a carico del Dipartimento. Il Dipartimento, che si riserva ogni valutazione al riguardo, deve rispondere nel termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta.
7. Eventuali modificazioni del progetto ammesso a finanziamento che non ne alterino le impostazioni e le finalità e in ogni caso senza ulteriori oneri aggiuntivi per il Dipartimento, devono essere preventivamente autorizzate da quest'ultimo a seguito di richiesta motivata del soggetto beneficiario da far pervenire via PEC. Entro trenta giorni dalla richiesta il Dipartimento può autorizzare le modificazioni che comunque non possono riguardare la durata del progetto di cui al comma 6. In mancanza di esplicita autorizzazione le modifiche richieste devono ritenersi non approvate. Qualora le modificazioni richieste incidano anche sul Piano finanziario, fermo restando l'importo del finanziamento riconosciuto dal Dipartimento, queste non possono comunque eccedere la misura del 20% di scostamento tra le macrovoci di spesa in esso contenute e devono essere evidenziate e motivate nella relazione e rendicontazione finale. Nel caso in cui tali modificazioni superino il suddetto limite del 20% è necessaria l'approvazione da parte del Dipartimento, pena la mancata erogazione del saldo.
8. In nessun caso sono ammissibili modifiche che determinino un aumento dell'importo complessivo già



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA  
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

ammesso a finanziamento.

9. Nel caso di spese inferiori a quelle preventivate, il saldo viene corrisposto fino a concorrenza dell'importo complessivo delle spese effettivamente sostenute solo se le attività poste in essere consentano di ritenere comunque realizzato l'obiettivo del progetto.
10. L'importo del finanziamento concesso verrà erogato secondo le seguenti modalità:
  - a. il 30 per cento del finanziamento concesso, previa formale richiesta sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da un suo delegato del soggetto beneficiario, da presentarsi, via PEC all'indirizzo: VincitoriAvvisoRiParto@pec.governo.it entro 60 giorni successivi alla comunicazione di inizio attività, unitamente alla trasmissione della polizza di assicurazione, stipulata dal soggetto beneficiario per la responsabilità civile verso terzi, che esonera il Dipartimento da qualsiasi responsabilità per fatti o omissioni, nonché alla trasmissione di apposita polizza fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da banche e/o assicurazioni iscritte negli elenchi dell'Albo dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) a garanzia del predetto 30 per cento del finanziamento concesso, avente validità per l'intera durata del progetto, obbligatoriamente redatta secondo il modello che sarà pubblicato sul sito del Dipartimento [www.politichefamiglia.it](http://www.politichefamiglia.it), che non può essere in alcun modo modificato, neppure con l'aggiunta di condizioni generali o clausole difformi;
  - b. fino ad un ulteriore 40 per cento del finanziamento concesso, dopo 10 mesi calcolati dalla data di avvio delle attività, previa formale richiesta di erogazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da un suo delegato del soggetto beneficiario corredata da:
    - i. rendicontazione attestante lo stato della realizzazione del progetto e la spesa sostenuta relativa al periodo considerato, redatta per macrovoci e per relative singole voci di spesa in coerenza con l'impostazione del piano finanziario, debitamente firmata in ogni pagina dal legale rappresentante o da un suo delegato del soggetto beneficiario;
    - ii. elenco dei giustificativi delle spese sostenute e quietanzate, distinto per macrovoci di spesa;
    - iii. documentazione delle spese effettivamente sostenute riconducibili al piano finanziario approvato;
    - iv. dichiarazione di regolarità e congruità delle spese effettivamente sostenute sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da un suo delegato del soggetto beneficiario;
    - v. descrizione dettagliata sullo stato di avanzamento delle attività del periodo considerato in relazione alla prima quota di risorse finanziarie erogata nonché una relazione relativa all'attività programmata fino alla conclusione della realizzazione del progetto;
    - vi. impegni economici assunti ulteriori per non meno del 40% dei costi del progetto ammessi al finanziamento.
11. Al 18° mese dalla data di inizio dell'attività è trasmessa tramite PEC una relazione dettagliata sullo stato di avanzamento delle attività svolte nel periodo considerato sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da un suo delegato del soggetto beneficiario;
12. A saldo del finanziamento concesso, previa formale richiesta di erogazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato del soggetto beneficiario, da presentarsi entro 60 giorni dalla data di chiusura del progetto corredata da:



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA  
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

- a. relazione finale sulle attività progettuali;
  - b. rendicontazione finale redatta coerentemente al piano finanziario, accompagnata dalla verifica amministrativo-contabile delle spese sostenute;
  - c. elenco dei giustificativi delle spese sostenute e quietanzate, distinto per macrovoci di spesa;
  - d. documentazione di spesa completa riconducibile al piano finanziario approvato.
13. Le spese sostenute dovranno essere documentate mediante la presentazione delle fatture quietanzate, attraverso bonifico bancario o altro strumento comunque idoneo ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari (ricevuta bancaria-Ri.ba.), ai sensi dell'articolo 6 della legge del 13 agosto 2010, n. 136. I finanziamenti saranno erogati solo a seguito dell'esito positivo del controllo amministrativo-contabile da parte del Dipartimento. Quest'ultimo si riserva di effettuare in ogni momento verifiche in loco per accertare lo stato di avanzamento del progetto, l'effettiva esecuzione delle attività e richiedere tutta la documentazione attestante le spese sostenute. Tutta la documentazione amministrativo-contabile riferita al progetto deve essere trasmessa al Dipartimento, alla casella di posta elettronica che verrà indicata sul sito istituzionale dello stesso Dipartimento <http://famiglia.governo.it>, in formato digitale unitamente alla rendicontazione e conservata dal proponente in originale, attraverso modalità di archiviazione tali da agevolare le citate attività di verifica, per il periodo prescritto dalle vigenti disposizioni civilistiche e fiscali.
14. Le spese sostenute in contanti, regolarmente accompagnate da comprovante documentazione, non potranno superare l'importo massimo stabilito dalla normativa vigente. Non saranno, altresì, ammessi frazionamenti di spesa in contanti per lo stesso acquisto.
15. Le spese effettivamente sostenute e documentate dovranno essere comprensive della quota di cofinanziamento a carico del soggetto beneficiario.
16. Nella convenzione verrà indicata l'ulteriore documentazione necessaria ai fini della erogazione del finanziamento.

## **Articolo 14** **Utilizzo del logo**

1. Dall'assegnazione del finanziamento discende l'obbligo per il soggetto beneficiario di utilizzare il logo ufficiale del Dipartimento per le politiche della famiglia con la dicitura "*Progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia*" ed il logo ufficiale dell'iniziativa "#RiParto" di cui al presente Avviso, sulla documentazione informativa, comprese eventuali pubblicazioni nei siti internet. I suddetti loghi saranno forniti dal Dipartimento.
2. Il materiale informativo di cui al comma 1 dovrà essere messo a disposizione del Dipartimento, anche su supporto informatico, ai fini dell'eventuale diffusione attraverso il sito istituzionale.



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA  
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

## Articolo 15

### Publicità legale e modalità di invio quesiti

1. Il presente Avviso ed i relativi allegati sono pubblicati, ai sensi e per gli effetti degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale del Dipartimento <http://famiglia.governo.it>, sezione “Avvisi e Bandi”, nonché nella sezione “Publicità legale” del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri [www.governo.it](http://www.governo.it).
2. Le pubblicazioni di cui al comma 1 saranno oggetto di avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
3. Ogni comunicazione del Dipartimento attinente l’Avviso, ivi incluse eventuali rettifiche di singole disposizioni dell’Avviso o proroghe del termine di presentazione delle domande, sarà data esclusivamente sul sito internet istituzionale del Dipartimento ed avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Non sarà, pertanto, data alcuna ulteriore comunicazione attraverso altri canali.
4. I soggetti interessati potranno inviare quesiti per posta elettronica certificata all’indirizzo: [AvvisoRiParto@pec.governo.it](mailto:AvvisoRiParto@pec.governo.it) non oltre il 12 agosto 2022, indicando nell’oggetto del messaggio anche l’articolo o gli articoli dell’Avviso circa i quali si intende ottenere informazioni.
5. Nell’oggetto della PEC deve sempre essere indicato il codice “J51D22000010001” e la denominazione del soggetto proponente (in caso di soggetti collettivi di cui all’art. 3, commi 2 e 3, del solo capofila).
6. Le risposte a quesiti di interesse generale e/o eventuali chiarimenti che non alterino il contenuto sostanziale dell’Avviso e dei suoi Allegati (FAQ) saranno pubblicati sul sito internet <http://famiglia.governo.it> nell’apposita sezione “Avvisi e Bandi”.

## Articolo 16

### Informativa sul trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n.101, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per l’espletamento delle attività amministrative relative al presente Avviso, con l’adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento è effettuato con l’ausilio di procedure informatizzate, anche per eventuali comunicazioni a terzi. I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il perseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
2. Il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione al presente Avviso e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
3. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del D.P.C.M.25 maggio 2018, è la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia, pro tempore, per l’esercizio delle funzioni di titolare del trattamento dei dati personali.



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA  
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

4. I riferimenti del responsabile della protezione dei dati (RPD) sono disponibili sui siti istituzionali: <http://www.governo.it/privacy-policy> e <http://famiglia.governo.it/privacy-policy>.
5. I dati forniti dai soggetti proponenti sono acquisiti dall'ente che cura la presente procedura in qualità di responsabile del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, per le finalità di espletamento delle attività del presente Avviso.
6. L'interessato in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, rivolgendo le relative istanze alla "Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Politiche della famiglia", attraverso gli indirizzi e-mail disponibili sul sito istituzionale <http://famiglia.governo.it/privacy-policy>.
7. L'invio della domanda di ammissione al finanziamento presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali e la piena e incondizionata accettazione delle disposizioni del presente Avviso.

## Articolo 17 Sanzioni

1. In caso di mancata osservanza della convenzione ovvero di irregolarità nell'attuazione o nella rendicontazione del progetto, nonché nei casi di cui all'articolo 13, comma 5, sulla base dei riscontri effettuati dal Dipartimento, l'amministrazione previa diffida ad adempiere entro il termine perentorio di 10 giorni, ed esaminate le eventuali osservazioni dell'interessato rese, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990, – con decreto motivato revoca il finanziamento e procede al recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali.

## Articolo 18 Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso, si rinvia, per quanto applicabile, alla vigente normativa comunitaria e nazionale.

Cons. Ilaria Antonini

Roma, 6 giugno 2022



Firmato digitalmente da  
ANTONINI ILARIA  
C = IT  
O = PRESIDENZA CONSIGLIO DEI  
MINISTRI

### **ALLEGATI:**

- Allegato n. 1 - Definizioni;
- Allegato n. 2 – Guida alla compilazione;
- Allegato n. 3 - Categorie di azioni.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA  
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

**MODULISTICA:**

Modello n. 1 – Domanda di ammissione;

Modello n. 2 – Piano finanziario;

Modello n. 3 – Patto di integrità;

Modello n. 4 – Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

Modello n. 5 – Costituzione ATS, ATI o contratti di rete.

**confimiindustria**  
Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata

**STELLANTIS**

**CONVENZIONE  
CONFIMI INDUSTRIA – FCA / STELLANTIS**

Con riferimento a quanto pubblicato nel nostro notiziario n° 7 del 18/02/2022, ricordiamo che Confimi Industria ha **rinnovato l'Accordo Quadro con FCA/Stellantis**, che avrà durata **sino al 31 dicembre 2022**, per quel che concerne l'acquisto di autovetture e veicoli commerciali dei seguenti brand:

- FIAT
- ABARTH
- LANCIA
- ALFA ROMEO
- JEEP
- FIAT PROFESSIONAL



Di seguito si ricordano le principali caratteristiche:

- Brand ex FCA: Fiat, Abarth, Lancia, Alfa Romeo, Jeep e Fiat Professional;
- Scontistiche dedicate agli associati Confimi Industria con una media del **20%** di sconto per le autovetture e del **30%** per i veicoli commerciali;
- Applicazione della scontistica previa presentazione del Certificato di adesione a Confimi Industria;
- La scontistica applicata non è cumulabile con altre promozioni;
- Accordo non cedibile senza preventiva autorizzazione scritta dell'altra parte.

Si rammenta inoltre che Confimi Industria è parte del Programma Privilege che consente ai dipendenti della Confederazione di beneficiare di un bonus di sconto, da considerare ad integrazione delle eventuali promozioni in essere nelle Concessionarie della rete commerciale FCA/Stellantis.

Per poter fruire del suddetto sconto sarà sufficiente collegarsi al seguente link:

<https://dpromo.fiat.it/privilegeprogram>

Riportiamo di seguito il tariffario riferito al mese di giugno 2022:

Per informazioni e per il rilascio dell'attestato di adesione a Confimi contattare l'Area comunicazione e sviluppo dell'associazione:

**Dott.ssa Benedetta Ceccarelli**



0544/280216



338/6644525



[ceccarelli@confimioromagna.it](mailto:ceccarelli@confimioromagna.it)

## CONDIZIONI ACCORDI QUADRO NAZIONALI - MESE DI GIUGNO 2022

BRAND	MODELLO	Vantaggio cliente %	Azione Extra *
FIAT	500X	15,0	Extra 2% solo versioni Cross, Sport, Google, Yach Club Capri, Red e Dolce vita
	500L	16,0	
	500	14,0	
	500 Elettrica	9,0	
	PANDA	16,0	
	TIPO HB - SW	14,0	
	Ulysse	14,0	

BRAND	MODELLO	Vantaggio cliente %	Azione Extra *
ABARTH	500	13,0	Extra 2% per vetture in pronta consegna

BRAND	MODELLO	Vantaggio cliente %	Azione Extra *
LANCIA	YPSILON	16,0	Extra 1% per allestimento speciali

BRAND	MODELLO	Vantaggio cliente %	Azione Extra *
ALFA ROMEO	GIULIA	19,0	
	STELVIO	19,0	
	TONALE	8,0	

BRAND	MODELLO	Vantaggio cliente %	Azione Extra *
JEEP	COMPASS	15,0	
	COMPASS PHEV	13,5	
	Escluse Sport	20,0	
	RENEGADE PHEV	12,5	
	WRANGLER	11,5	
	WRANGLER PHEV serie 3	8,5	
	WRANGLER PHEV no serie 3	9,5	
GRAND CHEROKEE	5,0		

BRAND	MODELLO	Vantaggio cliente %	Azione Extra *
FIAT PRO	PANDA VAN	14,0	Extra 2% in caso di permuta/ rottamazione
	FIORINO	28,0	Extra 2% in caso di permuta/ rottamazione
	DOBLO' CARGO	24,0	Extra 2% in caso di permuta/ rottamazione
	Nuovo DOBLO'	18,0	Extra 2% in caso di permuta/ rottamazione
	Nuovo DOBLO' BEV	15,0	-
	TALENTO	23,0	Extra 2% in caso di permuta/ rottamazione
	SCUDO	19,0	Extra 2% in caso di permuta/ rottamazione
	SCUDO BEV	14,0	-
	DUCATO	28,5	Extra 2% in caso di permuta/ rottamazione
	DUCATO serie 8	27,5	Extra 2% in caso di permuta/ rottamazione
DUCATO Elettrico	17,5	-	

\* Le azioni extra ivi descritte possono essere soggette ad ulteriori condizioni/vincoli che verranno comunicate dai

**APERTURA 'FONDO IMPRESE CREATIVE'  
5 LUGLIO 2022**

Segnaliamo la prossima apertura del Fondo Imprese Creative, l'incentivo promosso dal **MISE**, Ministero dello Sviluppo Economico e dal **Ministero della Cultura**, gestito da **Invitalia** che finanzia i progetti nel settore culturale e creativo.

Il Fondo, attraverso finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto, punta a valorizzare una nuova imprenditorialità in settori in cui il Made in Italy eccelle per **idee e creatività**.

Lo strumento è riservato a **Micro, Piccole e Medie Imprese**, anche in via di costituzione, che abbiano già un codice ATECO (o ne abbiano fatto richiesta al competente Registro Imprese) attivo in uno dei settori previsti dal Bando, che individuano **ambiti "creativi" in molteplici comparti** (dal tessile/abbigliamento all'artigianato artistico, alla produzione di software, ecc.).

Sono ammissibili le **SPESE SOSTENUTE**, a partire dalla data di presentazione della domanda, in:

- impianti, macchinari e attrezzature nuove di fabbrica
- componenti hardware e software
- brevetti, marchi e licenze
- certificazioni, know-how e conoscenze tecniche direttamente correlate alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa
- opere murarie
- capitale circolante (es. materie prime, consulenze ordinarie, canoni di licenza o di leasing, ecc.)

Le **agevolazioni** arrivano a coprire fino all'80% del budget di spesa (max € 500.000 in 24 mesi) articolandosi in:

- 40% contributo a fondo perduto
- 40% finanziamento a tasso zero

Lo sportello per il protocollo delle domande si apre **il prossimo 5 luglio**.

Codici ATECO ammissibili:

13.10.00	Preparazione e filatura di fibre tessili
13.20.00	Tessitura
13.91.00	Fabbricazione di tessuti a maglia
13.92.10	Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
13.92.20	Fabbricazione di articoli in materie tessili nca
13.93.00	Fabbricazione di tappeti e moquette
13.94.00	Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
13.95.00	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)

13.96.10	Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili
13.99.10	Fabbricazione di ricami
13.99.20	Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti
14.11.00	Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
14.13.20	Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
14.19.10	Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
15.12.09	Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
16.10.00	Taglio e piallatura del legno
16.2	Fabbricazione di prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio
16.29.19	Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
16.29.20	Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
16.29.30	Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
16.29.40	Laboratori di cornici
17.29	Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone
18.1	Stampa e servizi connessi alla stampa
18.13	Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
18.14	Legatoria e servizi connessi
18.20	Stampa e riproduzione di supporti registrati
23.19.20	Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
23.41.00	Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
23.49.00	Fabbricazione di altri prodotti in ceramica
23.70.20	Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico
25.99.30	Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli
26.52	Fabbricazione orologi
31.09.05	Finitura mobili
32.1	Fabbricazione di gioielleria, bigiotteria e articoli connessi, lavorazione delle pietre preziose
32.2	Fabbricazione di strumenti musicali
32.4	Fabbricazione di giochi e giocattoli
58.11	Edizione di libri
58.14	Edizione di riviste e periodici
58.19.00	Altre attività editoriali
58.21	Edizione di giochi per computer
59	Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore
60.10.00	Trasmissioni radiofoniche
60.20.0	Programmazione e trasmissioni televisive
62.01	Produzione di software non connesso all'edizione
63.12	Portali web
70.21	Pubbliche relazioni e comunicazione
71.1	Attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici
73.11	Agenzie pubblicitarie
74.1	Attività di design specializzate
74.20.1	Attività di riprese fotografiche
74.20.2	Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa

- 90            Attività creative, artistiche e di intrattenimento, con esclusione del Codice  
90.03.01 Attività dei giornalisti indipendenti
- 91.0         Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali
- 95.24       Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria
- 95.25       Riparazione orologi

<b>INFO</b>	<b>Dott.ssa Benedetta Ceccarelli</b>	<b>Dott. Mauro Basurto</b>
	 0544/280216	 0544/280212
	 338/6644525	 335/372511
	 <b>ceccarelli@confimiromagna.it</b>	 <b>basurto@confimiromagna.it</b>

**INDENNITÀ UNA TANTUM (DI 200 EURO) DA EROGARE A LUGLIO 2022 AI LAVORATORI DIPENDENTI: ISTRUZIONI INPS PER L'ESPOSIZIONE DEL CORRISPONDENTE CREDITO NEL FLUSSO UNIEMENS E FAC-SIMILE DELLA PREVIA DICHIARAZIONE DI OGNI AVENTE DIRITTO**

Nel quadro delle misure urgenti adottate in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina, l'art. 31<sup>[1]</sup>, comma 1, del d.l. 17/5/2022 n. 50 (di seguito anche "Decreto Aiuti") - in vigore dal 18 maggio u.s., giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 114 - prevede: "Ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234<sup>[2]</sup>, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32<sup>[3]</sup> e che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121<sup>[4]</sup> per almeno una mensilità, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18<sup>[5]</sup>".

L'indennità, pertanto, **verrà erogata al lavoratore interessato:**

- a) **che abbia beneficiato dell'esonero di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 234/2021 (pari a 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) per almeno una mensilità nel primo quadrimestre dell'anno 2022;**
- b) **direttamente dal datore di lavoro con la retribuzione di luglio 2022** - e, quindi, con la busta paga di giugno c.a. -, **previa dichiarazione del lavoratore** di non essere titolare delle prestazioni di cui all'art. 32, commi 1 e 18, del d.l. n. 50/2022. Nello specifico, ciascun lavoratore interessato deve rilasciare una dichiarazione - utilizzando, per es., l'accluso fac-simile - in cui attesta:
  - di non essere titolare di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 (art. 32, comma 1);
  - che il nucleo familiare di cui fa parte non è destinatario del reddito di cittadinanza (art. 32, comma 18).

I datori di lavoro seguiti da API SERVIZI RAVENNA s.r.l. per il servizio paghe (da cui hanno ricevuto un'apposita informativa il 16 giugno u.s.), devono **trasmettere il menzionato fac-simile di dichiarazione, debitamente compilato e sottoscritto dagli interessati, al funzionario di riferimento entro e non oltre il prossimo 30 giugno**, per permettere l'erogazione dell'*una tantum* entro la data di elaborazione del cedolino paga delle competenze di giugno 2022.

Si precisa che l'indennità:

- è riconosciuta *una tantum*, quindi una sola volta, anche se il lavoratore dipendente svolge due o più lavori;
- non è: cedibile, sequestrabile, pignorabile;

- non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali.

L'importo anticipato al dipendente sarà quindi recuperato dal datore di lavoro in compensazione attraverso la denuncia UniEmens, secondo le istruzioni fornite il 13 giugno 2022 dall'INPS con il messaggio n. 2397 sotto riportato.

«L'articolo 31 citato dispone che l'indennità “è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022” e che “nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità [...] è compensato attraverso la denuncia” Uniemens.

Tale indennità *una tantum* di 200 euro è riconosciuta in automatico, in misura fissa, una sola volta, previa acquisizione – da parte del datore di lavoro - di una dichiarazione del lavoratore con la quale lo stesso dichiara, ricorrendone le circostanze, “di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18”.

Al riguardo, si osserva che il medesimo articolo 31 individua i beneficiari dell'indennità *una tantum* di 200 euro nei “lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità”.

Si ricorda che possono accedere al beneficio di cui all'articolo 1, comma 121, sopra richiamato, e quindi al riconoscimento dell'indennità *una tantum* di 200 euro, ricorrendone i presupposti previsti dalla legge, tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

La misura agevolativa di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, trova applicazione – mese per mese - per tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 2.692 euro. Al riguardo si rinvia alla circolare n. 43/2022.

Si evidenzia, inoltre, che al comma 2 del medesimo articolo 31 è previsto che: “L'indennità *una tantum* di cui al comma 1 spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro”.

Pertanto, il lavoratore, laddove titolare di più rapporti di lavoro, potrà chiedere il pagamento dell'indennità *una tantum* a un solo datore di lavoro, dichiarando a quest'ultimo di non avere fatto analoga richiesta ad altri datori di lavoro.

Nell'ipotesi in cui dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiano compensato la predetta indennità *una tantum* di 200 euro, l'Istituto comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell'indebita compensazione effettuata, per la restituzione all'Istituto e il recupero verso il dipendente, secondo le istruzioni che verranno fornite con successivo messaggio. Si precisa, al riguardo, che l'importo

indebitamente riconosciuto al lavoratore, ai fini del recupero, sarà suddiviso in parti uguali tra i diversi datori di lavoro interessati alla restituzione.

Come anticipato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 31 in commento, l'erogazione dell'indennità *una tantum* genererà un credito che il datore di lavoro potrà compensare in sede di denuncia contributiva mensile, ai sensi dell'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo le indicazioni di seguito riportate.

## **2. Modalità di esposizione dei dati relativi al conguaglio dell'indennità *una tantum***

### **2.1 Sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens**

I datori di lavoro, al fine di recuperare l'indennità anticipata ai lavoratori, nelle denunce di competenza del mese di luglio 2022, valorizzeranno all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il nuovo valore “**Lo31**”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito in valore “N”;
- nell'elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'anno/mese “07/2022”;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'importo da recuperare.

### **2.2 Sezione <PosPA> del flusso Uniemens**

I datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione Pubblica, per il recupero dell'indennità a essi erogata, dovranno compilare l'elemento <RecuperoSgravi> nel modo seguente:

- nell'elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l'anno 2022;
- nell'elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese 07;
- nell'elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “**35**”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;
- nell'elemento <Importo> dovrà essere indicato l'importo da recuperare.

### **2.3 Sezione <PosAgri> del flusso Uniemens**

I datori di lavoro agricoli, al fine di recuperare l'indennità corrisposta ai lavoratori, nelle denunce Posagri delle competenze del mese di luglio 2022 valorizzeranno in <DenunciaAgriIndividuale> l'elemento <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> “9”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”.

Per gli elementi <TipoRetribuzione> che espongono il predetto <CodiceRetribuzione> “9” dovrà essere valorizzato unicamente l'elemento <Retribuzione> con l'importo dell'indennità *una tantum* da recuperare.

## **3. Istruzioni contabili**

Gli oneri per l'indennità *una tantum* prevista dall'articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 50/2022, sono carico dello Stato e saranno rilevati nell'ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – contabilità separata – GAZ - Gestione oneri vari.

Tale indennità verrà anticipata ai beneficiari dai datori di lavoro e sarà recuperata utilizzando in sede di denuncia contributiva mensile il codice elemento “L031”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”, come illustrato nel precedente paragrafo 2.1.

A tale fine, si istituisce il seguente conto:

GAZ30141 – per rilevare l’indennità una tantum corrisposta ai lavoratori dipendenti di cui all’art. 1, comma 121 della L.234/2021 anticipata dai datori di lavoro tenuti alla presentazione delle denunce Uniemens - art. 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

Lo stesso conto verrà utilizzato per la rilevazione delle indennità una tantum corrisposte ai dipendenti iscritti alle Gestioni dei dipendenti pubblici e ai lavoratori dipendenti del settore agricolo.

I rapporti finanziari con lo Stato saranno regolati dalla Direzione generale.

Si riporta, in allegato, la variazione intervenuta al piano dei conti (Allegato n. 1 - *omissis*, N.d.R.).»

**[1] Art. 31 del d.l. n. 50/2022**

**Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti**

1. Ai lavoratori dipendenti di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all’articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 hanno beneficiato dell’esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18.

2. L’indennità una tantum di cui al comma 1 spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.

3. L’indennità di cui al comma 1 non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

4. Nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità di cui al comma 1 è compensato attraverso la denuncia di cui all’articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo le indicazioni che saranno fornite dall’Istituto nazionale della previdenza sociale.

5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4 valutati in 2.756 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 58.

**[2] Art. 1, comma 121, della legge n. 234/2021**

In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell’eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

**[3] Art. 32 del d.l. n. 50/2022**

**Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti**

1. In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 35.000 euro, l’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) corrisponde d’ufficio con la mensilità di luglio 2022 un’indennità una tantum pari a 200 euro. Qualora i soggetti di cui al presente comma risultino titolari esclusivamente

di trattamenti non gestiti dall'INPS, il casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, individua l'Ente previdenziale incaricato dell'erogazione dell'indennità una tantum che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato dall'INPS a seguito di apposita rendicontazione.

2. Agli effetti delle disposizioni del comma 1 dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

3. L'indennità una tantum di cui al comma 1 non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.

4. L'indennità una tantum di cui al comma 1 è corrisposta sulla base dei dati disponibili all'Ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta alla successiva verifica del reddito di cui ai commi 1 e 2, anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall'Amministrazione finanziaria e ogni altra amministrazione pubblica che detiene informazioni utili.

5. L'Ente erogatore procede alla verifica della situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provvede alla notifica dell'indebito entro l'anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali.

6. L'indennità una tantum di cui al comma 1 è corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa.

7. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6 valutati in 2.740 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

8. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel mese di luglio 2022 un'indennità una tantum pari a 200 euro. Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e sono valutate come al numero 8 della tabella D, allegata al regolamento di cui al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288, del 10 dicembre 2008.

9. Per coloro che hanno percepito per il mese di giugno 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, è riconosciuta dall'Inps una indennità una tantum pari a 200 euro.

10. Per coloro che nel corso del 2022 percepiscono l'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 di cui all'articolo 32 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è riconosciuta dall'INPS una indennità una tantum pari a 200 euro.

11. L'Inps, a domanda, eroga una indennità una tantum pari a 200 euro ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile i cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del presente decreto e iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. I soggetti non devono essere titolari dei trattamenti di cui al comma 1 del presente articolo e non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.

12. Ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall'articolo 10 commi da 1 a 9 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n. 69 e dall'articolo 42 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'INPS eroga automaticamente un'indennità una tantum pari a 200 euro.

13. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate, un'indennità una tantum pari a 200 euro. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.

14. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati, un'indennità una tantum pari a 200 euro. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.

15. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile, un'indennità una tantum pari a 200 euro. Per tali contratti deve risultare per il 2021 l'accredito di almeno un contributo mensile, e i lavoratori devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

16. L'INPS, a domanda, eroga agli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 con reddito nell'anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un'indennità una tantum pari a 200 euro.

17. Le indennità di 200 euro di cui ai commi da 9 a 16 saranno erogate successivamente all'invio delle denunce dei datori di lavoro di cui all'articolo 31, comma 4.

18. Ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza di cui decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è corrisposta d'ufficio nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, un'indennità una tantum pari a 200 euro. L'indennità non è corrisposta nei nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all'articolo 31, e di cui ai commi da 1 a 16 del presente articolo.

19. L'indennità di cui ai commi da 8 a 18 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

20. Le prestazioni di cui al presente articolo e all'articolo 31 non sono tra loro compatibili e possono essere corrisposte a ciascun soggetto avente diritto una sola volta.

21. Agli oneri derivanti dai commi da 8 a 18 valutati in 804 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

[4] Ossia dell'esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

[5] Ossia di trattamenti pensionistici o (relativamente al nucleo familiare) del reddito di cittadinanza.

INDENNITÀ UNA TANTUM DI € 200 PER I LAVORATORI DIPENDENTI:  
DICHIARAZIONE CHE OGNI DATORE DI LAVORO E' TENUTO A ACQUISIRE DA OGNI  
PERSONA INTERESSATA AI FINI DELLA SUA EROGAZIONE AUTOMATICA  
(DECRETO-LEGGE 17/5/2022 N. 50, ART. 31)

Spett.le società \_\_\_\_\_

ai fini dell'automatico riconoscimento, con la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, dell'**indennità una tantum di euro 200** (duecento/00) - prevista, dall'art. 31, comma 1, del decreto-legge 17/5/2022 n. 50, **in favore dei lavoratori dipendenti che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero** di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 234/2021 (pari a **0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti**) **per almeno una mensilità**,

io sottoscritta/o \_\_\_\_\_, nata/o a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_),  
il \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_, dichiaro sotto la mia esclusiva responsabilità di:

1. non essere titolare di trattamento pensionistico, né di assegni per invalidi civili, ciechi e sordomuti, né di un trattamento di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30.6.2022;
2. non appartenere ad un nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza;
3. non aver presentato una dichiarazione analoga alla presente a nessun altro datore di lavoro per l'erogazione nel prossimo mese di luglio dell'indennità una tantum, in quanto quest'ultima spetta una sola volta.

La/Il sottoscritta/o è consapevole che in caso di dichiarazione mendace, o comunque non corretta, il datore di lavoro potrebbe procedere, previa segnalazione dell'Inps, al recupero dell'indennità non spettante.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (luogo e data)

In fede,

\_\_\_\_\_ (firma della lavoratrice/del lavoratore)

**TURISMO E STABILIMENTI TERMALI  
AUTORIZZATO L'ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI  
CON CONTRATTO A TERMINE/STAGIONALE E LORO CONVERSIONI A TEMPO INDETERMINATO  
DA GENNAIO AL 31 MARZO 2022 E ISTRUZIONI INPS PER PRESENTARE LE DOMANDE ENTRO IL  
30 GIUGNO 2022**

Nel quadro delle misure adottate per il sostegno e il rilancio dell'economia a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché in relazione al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, il d.l. 27/1/2022 n. 4 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 4/2022) ha previsto, all'art. 4, comma 2 <sup>[1]</sup>, il riconoscimento dell'**esonero contributivo** di cui all'art. 7 del d.l. 14/8/2020 n. 104 (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 37 e 43 del 2020), **per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate dall'1 gennaio al 31 marzo 2022**, limitatamente al periodo di durata dei contratti stipulati e comunque sino a un **massimo di tre mesi**. In caso di conversione - durante il primo trimestre dell'anno in corso - a tempo indeterminato dei suddetti contratti a termine, l'esonero è riconosciuto per un periodo massimo di **sei mesi dalla conversione**.

Il beneficio di cui all'art. 7 del d.l. n. 104/2020:

- consiste in un **esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro** - ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche - **nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL;
- *“è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione”;*
- considerata la sua applicazione selettiva ai soli settori del turismo e degli stabilimenti termali, è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Di conseguenza l'INPS, con la circolare 10/6/2022 n. 67 ha:

- reso noto che, con decisione C(2022) 3835 final del 7 giugno 2022, **la Commissione europea ha autorizzato la misura in questione**, ritenendola compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- fornito le seguenti indicazioni riguardanti l'ambito di applicazione dell'esonero.

#### **DATORI DI LAVORO CHE POSSONO ACCEDERE AL BENEFICIO**

Possono accedere al beneficio di cui all'art. 4, comma 2, del d.l. n. 4/2022 i datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, **individuati dai codici ATECO riportati nell'Allegato 1**.

L'esonero in oggetto:

- è riconosciuto ai datori di lavoro privati rientranti nei citati settori, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditori;

- in virtù della previsione degli specifici settori per i quali può trovare applicazione, non interessa le pubbliche Amministrazioni, individuabili assumendo a riferimento la nozione e l'elencazione recate dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30/3/2001 n. 165.

### **RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI E LAVORATORI PER I QUALI SPETTA L'ESONERO**

L'esonero contributivo di cui all'art. 4, comma 2, del d.l. n. 4/2022 trova applicazione per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate dall'1 gennaio 2022 al 31 marzo 2022.

In caso di conversione dei predetti contratti a termine in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, intervenuta nel corso della finestra temporale sopra individuata, lo stesso art. 4, comma 2, secondo periodo, chiarisce che l'esonero è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi a partire dalla conversione.

L'agevolazione può essere riconosciuta anche in caso di rapporto a tempo parziale, fermo restando che, in tali ipotesi, come in seguito precisato, la misura della soglia massima di esonero è ridotta sulla base dello specifico orario di lavoro.

La misura è altresì applicabile ai rapporti di lavoro subordinato (assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale o loro conversione a tempo indeterminato) instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 3/4/2001 n. 142.

Considerata, inoltre, la sostanziale equiparazione, ai fini del diritto agli incentivi all'occupazione, dell'assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato, da ultimo affermata con il decreto legislativo 14/9/2015 n. 150, l'esonero contributivo spetta anche per le assunzioni a scopo di somministrazione, purché l'utilizzatore che si avvale della prestazione lavorativa appartenga al settore del turismo o degli stabilimenti termali.

Attesa la *ratio* del d.l. n. 4/2022, consistente nella volontà di favorire l'adozione di rapporti di lavoro contrattualmente stabili, non rientra fra le tipologie di rapporti incentivabili di cui all'art. 4 l'assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15/6/2015 n. 81. Al riguardo, si osserva come il lavoro intermittente, anche laddove preveda la corresponsione di un compenso continuativo in termini di indennità di disponibilità, costituisca pur sempre una forma contrattuale strutturalmente concepita allo scopo di fare fronte ad attività lavorative di natura discontinua, le cui durate, sul piano generale, sono soggette a limitazioni di legge, *“con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari”* (art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 81/2015). Infine, l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, nell'*an* e nel *quantum*, è soggetto alla totale discrezionalità del datore di lavoro in base alle esigenze produttive (in tale senso, l'art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015, dispone che il *“lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa”*).

**ASSETTO, MISURA DELL'ESONERO E RISORSE STANZIATE**

L'esonero di cui all'art. 4, comma 2, del d.l. n. 4/2022, in virtù del rinvio all'art. 7 del d.l. n. 104/2020 (che, a sua volta, mutua la propria disciplina dall'esonero previsto dall'art. 6 del medesimo d.l. n. 104/2020) è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un importo massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per la durata del rapporto a termine o stagionale, fino a un massimo di tre mensilità o fino a sei mensilità in caso di conversione.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro (€ 8.060/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto. Pertanto, qualora un rapporto di lavoro sia instaurato in regime di part-time al 50%, l'ammontare massimo dell'esonero fruibile per ogni singola mensilità sarà pari a 335,83 euro (€ 671,66/2).

Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento, ai fini della delimitazione dell'esonero, alla contribuzione datoriale che può esserne effettivamente oggetto. Si ricorda, in particolare, che non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:

- i premi e i contributi dovuti all'INAIL;
- il contributo, ove dovuto, al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile" di cui all'art. 1, comma 755, della legge n. 296/2006, per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi operata dall'art. 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del d.lgs. n. 148/2015, per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi prevista dall'art. 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all'art. 40 del d.lgs. n. 148/2015;
- il contributo previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 845/1978, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall'art. 118 della legge n. 388/2000.

Vanno, inoltre, escluse dall'applicazione dell'esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento, per le quali si rinvia a quanto già previsto, da ultimo, dalla circolare n. 40/2018 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 7/2018, Nd.R.).

Si fa, infine, presente che, nei casi di trasformazione di rapporti a tempo determinato, trova applicazione l'art. 2, comma 30, della legge n. 92/2012, riguardante la restituzione del contributo addizionale dell'1,40%, ove dovuto, previsto per i contratti a tempo determinato.

Con riferimento al **periodo di fruizione dell'esonero**, si precisa ulteriormente che lo stesso ha una durata pari al decorso del rapporto e, comunque, sino a un massimo di tre mesi. Si ribadisce

che, nelle ipotesi in cui sia stato già riconosciuto l'esonero per le assunzioni a termine, come espressamente previsto dall'art. 4, comma 2, del d.l. n. 4/2022, in caso di conversione del rapporto a tempo indeterminato, l'esonero spetta per ulteriori sei mesi a partire dalla data di conversione.

Il periodo di fruizione dell'incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

Da ultimo, si precisa che **l'agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziatae**. Più in particolare, l'esonero contributivo di cui all'art. 4, comma 2, del d.l. n. 4/2022 è riconosciuto nel limite di 60,7 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sulle risorse del Fondo individuato al comma 1 del medesimo articolo, ossia il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'art. 1, comma 366, della legge n. 234/2021.

### **CONDIZIONI DI SPETTANZA DELL'ESONERO**

L'esonero contributivo di cui all'art. 4, comma 2, del d.l. n. 4/2022, costituendo un incentivo all'assunzione, può essere riconosciuto in subordine alle seguenti condizioni:

- **rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006** (API INDUSTRIA NOTIZIE n. 5/2007), ossia:
  - regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  - assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  - rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- **applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione** stabiliti, da ultimo, dall'art. 31 del d.lgs. n. 150/2015 <sup>[2]</sup>. In particolare, l'esonero contributivo di cui si tratta spetta ove ricorrano le seguenti condizioni:
  1. l'assunzione non viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Tale previsione vale anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito nell'interpello n. 7/2016 del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge (pari a sei mesi dalla cessazione del rapporto nella generalità dei casi e tre mesi per le ipotesi di rapporti stagionali) il datore di lavoro può legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori;

2. l'assunzione non riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento;
3. presso il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione non sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, ovvero l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione sono finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive.

Si ricorda, inoltre, che l'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti all'instaurazione del rapporto di lavoro o di somministrazione incentivato produce la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione (art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 150/2015).

Inoltre, si ribadisce quanto già previsto dal medesimo art. 31, nella parte in cui dispone, al comma 1, lettera e), che, con riferimento al contratto di somministrazione, i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore.

Fra i principi di carattere generale che regolano, in una visione di sistema, il diritto alla fruizione degli incentivi, si ricorda, anche, quanto ribadito dall'art. 31, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 150/2015, in base al quale gli stessi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione. La predetta condizione ostativa è evidentemente preordinata ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse che finanziano gli incentivi all'assunzione nel presupposto fondamentale che l'incentivo medesimo sia esclusivamente finalizzato a creare "nuova occupazione". Con riferimento all'esonero contributivo di cui all'art. 4, comma 2, del d.l. n. 4/2022, l'obiettivo perseguito dalla previsione normativa è, senz'altro, più articolato rispetto a quanto previsto dal citato art. 31, comma 1, lettera a). Le risorse che finanziano la misura, infatti, sono preordinate al sostegno e al rilancio dell'economia a seguito dell'emergenza epidemiologica, nonché in conseguenza degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. La finalità ultima perseguita è, quindi, quella di promuovere la massima espansione dell'occupazione tramite l'instaurazione di rapporti di lavoro agevolati. Per questo motivo, la specifica regolamentazione introdotta con la norma in oggetto fa sì che la sua portata abbia una natura speciale e, in quanto tale, prevalga sulle previsioni dell'art. 31, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 150/2015. La specialità della norma rispetto al principio generale di cui al suddetto art. 31 è confermata altresì dalla previsione dell'art. 4, comma 2, del d.l. n. 4/2022, secondo cui l'esonero può legittimamente trovare applicazione nelle ipotesi di conversione di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato. **Pertanto**, per le assunzioni e trasformazioni, operate nel rispetto delle complessive condizioni legittimanti qui illustrate, **si può fruire dell'esonero contributivo in oggetto, a prescindere dalla circostanza che le medesime assunzioni costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o del contratto collettivo di lavoro.** A titolo meramente esemplificativo, può fruire dell'esonero contributivo il datore

di lavoro privato che, in attuazione dell'obbligo previsto dall'art. 24, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015, trasformi a tempo indeterminato e con le medesime mansioni, entro i successivi dodici mesi, il rapporto con il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi. **Parimenti, l'esonero contributivo può trovare applicazione per le assunzioni obbligatorie**, effettuate ai sensi dell'art. 3 della legge n. 68/1999, **di lavoratori disabili**. Analoga conclusione deve ritenersi altresì valida per gli obblighi di assunzione previsti dalla contrattazione collettiva, tra i quali si citano, ad esempio, le disposizioni collettive applicabili alle imprese di pulizia, per cui l'azienda che subentra a un'altra in un appalto di servizi è obbligata ad assumere i dipendenti della precedente azienda.

### **COMPATIBILITÀ CON LA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO**

Il beneficio contributivo previsto all'art. 4, comma 2, del d.l. n. 4/2022, in quanto relativo ai soli settori del turismo e degli stabilimenti termali, si configura quale misura selettiva che, come tale, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; come già indicato, il predetto aiuto è stato approvato con la decisione C(2022) 3835 *final* del 7 giugno 2022.

Il beneficio in argomento è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 *final* del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (c.d. *Temporary Framework*), e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. Si ricorda che, in base alla suddetta sezione 3.1, la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:

- siano di importo non superiore a 2.300.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere);
- siano concessi a imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
- in deroga al punto precedente, siano concessi a microimprese o piccole imprese <sup>[3]</sup> che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
- siano concessi entro il 30 giugno 2022.

Inoltre, si precisa che per l'aiuto di cui all'art. 4, comma 2, del d.l. n. 4/2022, riconosciuto in conformità a quanto disposto dal *Temporary Framework*, trova applicazione la previsione normativa di cui all'art. 53, comma 1, del d.l. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 27/2020, N.d.R.), secondo la quale i soggetti beneficiari di agevolazioni di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea e per i quali non sarebbe possibile richiedere la concessione di nuovi aiuti in assenza della restituzione dei primi (c.d. clausola Deggendorf), "accedono agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del

COVID-19", e successive modificazioni, al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione". In considerazione della natura dell'agevolazione in trattazione quale aiuto di Stato, si rammenta, inoltre, che l'INPS provvederà a registrare la misura nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato. Con specifico riferimento alle assunzioni a scopo di somministrazione si precisa, infine, che anche in tale ipotesi l'agevolazione verrà registrata nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e che l'onere di non superare il massimale, in virtù di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 150/2015, è a carico dell'utilizzatore.

### **COORDINAMENTO CON ALTRI INCENTIVI**

Come anticipato, l'esonero contributivo in trattazione mutua la propria disciplina da quella dell'esonero di cui all'art. 7 del d.l. n. 104/2020, il quale, a sua volta, rinvia all'esonero di cui al precedente art. 6 del medesimo decreto. Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del citato d.l. n. 104/2020, l'esonero contributivo *"è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta"*.

Pertanto, considerato che l'agevolazione in trattazione si sostanzia in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale, la citata cumulabilità può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.

Con specifico riferimento ad altre agevolazioni che si sostanzino in incentivi all'assunzione con esonero totale della contribuzione datoriale - per es., esonero per l'occupazione giovanile di cui all'art. 1, commi da 10 a 15, della legge n. 178/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1/2021, pag. 27, N.d.R.), e quello totale per l'assunzione di donne svantaggiate di cui al medesimo art. 1, commi da 16 a 19 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1/2021, pag. 30, N.d.R.) -, si rappresenta che, una volta scelto un regime agevolato, non è possibile fruire di un'altra agevolazione. Infatti, il presupposto alla base del riconoscimento di un incentivo all'assunzione è - fermi restando gli ulteriori requisiti eventualmente richiesti dalla disciplina di riferimento - l'instaurazione del rapporto di lavoro. Pertanto, tale tipologia di agevolazione deve decorrere dalla data di assunzione. Ne consegue che, *una volta optato per un incentivo all'assunzione che prevede l'esonero totale della contribuzione datoriale, non è possibile, al termine del periodo di fruizione, accedere ad un altro incentivo all'assunzione che si sostanzia in un esonero totale, essendo le due misure alternative tra loro.*

### **PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE ALL'ESONERO. ADEMPIMENTI DEI DATORI DI LAVORO**

Per essere autorizzato alla fruizione del beneficio, il datore di lavoro interessato, previa autenticazione, dovrà inoltrare all'INPS, avvalendosi **esclusivamente del modulo di istanza online "TUR44"**, appositamente predisposto dall'Istituto e messo a disposizione sul sito internet [www.inps.it](http://www.inps.it), nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)", una domanda di ammissione all'agevolazione, fornendo le seguenti informazioni:

- l'indicazione del lavoratore nei confronti del quale è intervenuta l'assunzione o la trasformazione;
- il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto instaurato;
- l'importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
- l'indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
- la misura dell'aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.

L'Istituto, una volta ricevuta la richiesta, mediante i propri sistemi informativi centrali, svolgerà le seguenti attività:

- verificherà l'esistenza del rapporto di lavoro mediante la consultazione della banca dati delle comunicazioni obbligatorie;
- calolerà l'importo dell'incentivo spettante in base all'aliquota contributiva datoriale indicata;
- verificherà la sussistenza della copertura finanziaria per l'esonero richiesto;
- in caso di sufficiente capienza di risorse per tutto il periodo agevolabile, informerà, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on-line, che il datore di lavoro è stato autorizzato a fruire dell'esonero e individuerà l'importo massimo dell'agevolazione spettante per l'assunzione a tempo determinato o per il rapporto stagionale o per la conversione.

**L'invio delle domande di ammissione al beneficio sarà consentito entro e non oltre il 30 giugno 2022**, data coincidente con il termine finale di operatività del *Temporary Framework*.

Si rappresenta altresì che l'Istituto verificherà la presenza nel c.d. elenco Deggendorf, di cui alla sezione "Trasparenza" del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), del nominativo del datore di lavoro richiedente l'agevolazione e, qualora il soggetto interessato dovesse essere presente nella suddetta lista, considerata l'impossibilità di riconoscere l'esonero al netto degli importi dovuti, non autorizzerà la fruizione della misura.

Si evidenzia, infine, che, con riferimento ai rapporti a tempo parziale, la retribuzione lorda media mensile da indicare dovrà essere quella rapportata al tempo pieno, in quanto saranno le procedure telematiche a parametrare l'importo di esonero spettante alla percentuale oraria indicata. Al riguardo, si precisa che, nelle ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro nel corso del rapporto lavorativo, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non potrà superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, il tetto già autorizzato mediante le procedure telematiche. Nelle ipotesi di diminuzione dell'orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l'incentivo spettante per fruire dell'importo ridotto.

Successivamente all'accantonamento definitivo delle risorse, effettuato in base all'aliquota contributiva datoriale dichiarata nella richiesta telematica, il soggetto interessato potrà fruire dell'importo spettante, in quote mensili, a partire dal mese di assunzione per massimo: (a) tre mensilità, per i rapporti a termine o stagionali; (b) sei mensilità, nel caso di conversioni dei predetti rapporti, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro. La fruizione del

beneficio potrà avvenire mediante conguaglio nelle denunce contributive e nei limiti della contribuzione mensile esonerabile.

Anche a seguito dell'autorizzazione al godimento dell'agevolazione, verranno effettuati i controlli volti ad accertare l'effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell'incentivo di cui si tratta.

### **MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DEI DATI RELATIVI ALLA FRUIZIONE DELL'ESONERO NELLA SEZIONE <POSCONTRIBUTIVA> DEL FLUSSO UNIEMENS**

I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell'esonero in oggetto per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale o nelle ipotesi di conversione dei suddetti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato effettuate dall'1 gennaio 2022 al 31 marzo 2022, esporranno, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di luglio 2022, i nomi dei lavoratori/delle lavoratrici per i/le quali spetta l'esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.

In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione dovuta calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “**TURI**”, avente il significato di “Esonero contributivo articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 4/2022”;
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserita la data di assunzione a tempo determinato o la data di trasformazione nel formato AAAAMMGG. Per quanto concerne le agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impiegati presso l'impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal CSC 7.07.08 e dal CA 9A) dovrà essere concatenato alla data di cui sopra il numero di matricola dell'azienda presso cui è stato inviato il lavoratore, nel seguente formato AAAAMMGGMMMMMMMMMM o, in sua mancanza, il codice fiscale;
- nell'elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati sopra esposti nell'Uniemens saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice “**L560**”, avente il significato di “Conguaglio Esonero contributivo articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 4/2022”;
- con il codice “**L561**”, avente il significato di “Arretrati Esonero contributivo articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 4/2022”.

Si sottolinea che **la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (mese di gennaio 2022 e fino al mese precedente l'esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022.**

Si rammenta che la sezione "InfoAggcausaliContrib" va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l'attività e vogliono fruire dell'esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/Vig).

### **MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DEI DATI RELATIVI ALLA FRUIZIONE DELL'ESONERO NELLA SEZIONE <LISTAPOSPA> DEL FLUSSO UNIEMENS**

A partire dalla denuncia di competenza del mese di luglio 2022, i datori di lavoro con iscritti alla Gestione pubblica per i quali ricorrono le condizioni per usufruire del beneficio in oggetto, relativamente alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale o di conversione dei suddetti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato effettuate dall'1 gennaio 2022 al 31 marzo 2022, dovranno esporre nel flusso Uniemens, sezione ListaPosPA, i lavoratori per i quali spetta l'esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della gestione pensionistica, indicando in quest'ultimo la contribuzione piena calcolata sull'imponibile pensionistico del mese.

Per esporre il beneficio spettante per le assunzioni a tempo determinato, dovrà essere compilato l'elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

- nell'elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l'anno di riferimento dello sgravio;
- nell'elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di riferimento dello sgravio;
- nell'elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore "32", avente il significato di "Esonero contributivo articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 4/2022- Tempo Determinato";
- nell'elemento <Importo> dovrà essere indicato l'importo del contributo oggetto dello sgravio.

Per esporre il beneficio spettante per le trasformazioni a tempo indeterminato, dovrà invece essere compilato l'elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

- nell'elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l'anno di riferimento dello sgravio;
- nell'elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di riferimento dello sgravio;
- nell'elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore "33", avente il significato di "Esonero contributivo articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 4/2022- Trasformazione Tempo Indeterminato";
- nell'elemento <Importo> dovrà essere indicato l'importo del contributo oggetto dello sgravio.

Si evidenzia che l'eventuale recupero dei contributi relativi ai mesi pregressi, da gennaio 2022 fino a quello relativo al mese precedente l'esposizione corrente, potrà essere effettuato valorizzando i predetti elementi esclusivamente nei flussi Uniemens - ListaPosPA dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022.

Si ricorda che l'agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici.

**[1] Art. 4, comma 2 del d.l. n. 4/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25/2022**

Con riferimento alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, l'esonero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto, con le medesime modalità, limitatamente al periodo di durata dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l'esonero di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi dalla predetta conversione. Il beneficio di cui ai primi due periodi del presente comma è riconosciuto nel limite di 60,7 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sulle risorse di cui al comma 1.

**[2] Art. 31 del d.lgs. n. 150/2015**

**Principi generali di fruizione degli incentivi**

1. Al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi si definiscono i seguenti principi:

a) gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;

b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;

c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;

d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo;

e) con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all'utilizzatore;

f) nei casi in cui le norme incentivanti richiedano un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di "impresa unica" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, escludendo dal computo della base occupazionale media di riferimento sono esclusi i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.

2. Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del

decreto legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.

3. L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

<sup>[3]</sup> **Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014**

**Articolo 2 - Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese**

1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

**Tabella codici ATECO** (la tabella riporta i codici ATECO per i quali può essere concesso l'incentivo)

<b>TURISMO</b>	
<b>CSC 70501</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>Alberghi (ATECO 55.10.00):</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. fornitura di alloggio di breve durata presso alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&amp;residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande).</li> </ol> </li> <li>2. <u>Villaggi turistici (ATECO 55.20.10).</u></li> <li>3. <u>Ostelli della gioventù (ATECO 55.20.20).</u></li> <li>4. <u>Rifugi di montagna (ATECO 55.20.30):</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande.</li> </ol> </li> <li>5. <u>Colonie marine e montane (ATECO 55.20.40).</u></li> <li>6. <u>Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (ATECO 55.20.51):</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze;</li> <li>2. cottage senza servizi di pulizia.</li> </ol> </li> </ol>
<b>CSC 50102</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>1. Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (ATECO 55.20.52)</u></li> </ol>
<b>CSC 70501</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (ATECO 55.30.00):</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. fornitura a persone che soggiornano per brevi periodi di spazi e servizi per camper, roulotte in aree di sosta attrezzate e campeggi.</li> </ol> </li> <li>2. <u>2. Gestione di vagoni letto (ATECO 55.90.10).</u></li> <li>3. <u>3. Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (ATECO 55.90.20):</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. case dello studente;</li> <li>2. pensionati per studenti e lavoratori;</li> <li>3. altre infrastrutture n.c.a.</li> </ol> </li> </ol>
<b>CSC 70502 70709</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>Ristorazione con somministrazione (ATECO 56.10.11):</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di posti a sedere;</li> <li>2. <i>b.</i> attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina.</li> </ol> </li> </ol>
<b>CSC 50102</b>	<u>Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (ATECO 56.10.12)</u>
<b>CSC 70502</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>Ristorazione ambulante (ATECO 56.10.42):</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. furgoni attrezzati per la ristorazione ambulante di cibo pronto per il consumo;</li> <li>2. preparazione di cibo per il consumo immediato presso banchi del mercato.</li> </ol> </li> <li>2. <u>Ristorazione su treni e navi (ATECO 56.10.50):</u></li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ristorazione connessa all'attività di trasporto, se effettuate da imprese separate.</li> </ol>
<b>CSC</b> <b>70502</b> <b>70709</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>Bar e altri esercizi simili senza cucina (ATECO 56.30.00):</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. bar;</li> <li>2. pub;</li> <li>3. birrerie;</li> <li>4. caffetterie;</li> <li>5. enoteche.</li> </ol> </li> </ol>
<b>CSC</b> <b>41601</b> <b>70503</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (ATECO 93.29.20):</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie eccetera.</li> </ol> </li> </ol>
<b>CSC</b> <b>70504</b> <b>40405</b> <b>40407</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>Gelaterie e pasticcerie (ATECO 56.10.30).</u></li> </ol>
<b>70504</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2. <u>Gelaterie e pasticcerie ambulanti (ATECO 56.10.41).</u></li> </ol>
<b>CSC</b> <b>70401</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>Attività delle agenzie di viaggio (ATECO 79.11.00):</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. attività delle agenzie principalmente impegnate nella vendita di viaggi, tour, servizi di trasporto e alloggio, per il pubblico e per clienti commerciali;</li> <li>2. attività delle agenzie di viaggio: fornitura di informazioni e consigli, pianificazione dei viaggi, organizzazione di viaggi su misura.</li> </ol> </li> <li>2. <u>Attività dei tour operator (ATECO 79.12.00):</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. attività di organizzazione e gestione di viaggi turistici vendute da agenzie di viaggio o direttamente dai tour operator. I viaggi possono includere uno o più dei seguenti servizi: trasporto, alloggio, pasti, visite a musei e ad aree di interesse storico culturale, eventi teatrali, musicali o sportivi.</li> </ol> </li> <li>3. <u>Attività delle guide e degli accompagnatori turistici (ATECO 79.90.20).</u></li> <li>4. <u>Attività delle guide alpine (ATECO 93.19.92).</u></li> </ol>
<b>CSC</b> <b>40404</b> <b>70705</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (ATECO 56.10.20):</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. preparazione di pasti da portar via "take-away";</li> <li>2. attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio eccetera che non dispongono di posti a sedere.</li> </ol> </li> </ol>
<b>CSC</b> <b>70708</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>1. Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a. (ATECO 79.90.19):</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. altri servizi di prenotazione connessi ai viaggi: prenotazioni di mezzi di trasporto, alberghi, ristoranti, noleggio di automobili, servizi ricreativi e sportivi;</li> <li>2. servizi di gestione degli scambi di multiproprietà;</li> <li>3. servizi di assistenza ai visitatori: fornitura di informazioni turistiche ai viaggiatori;</li> </ol> </li> </ol>

	4. attività di promozione turistica.
<b>STABILIMENTI TERMALI</b>	
<b>CSC 11807</b>	<u>Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20).</u>
<b>CSC 70708</b>	<u>Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20).</u>

**APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO E SGRAVIO CONTRIBUTIVO SPETTANTE IN CASO DI ASSUNZIONE NEL 2022  
ISTRUZIONI INPS**

L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore - cosiddetto "apprendistato di primo livello" - è strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l'istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative [...] (art. 43 del d.lgs. n. 81/2015 <sup>[1]</sup> - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 23/2022, n. 44/2021 e n. 23/2018; CONFIMI RAVENNA NEWS n. 14/2015).

Tale tipologia di apprendistato, giova rammentarlo, è:

- rivolta a soggetti che hanno almeno 15 anni di età e fino al compimento dei 25, iscritti e inseriti all'interno di un percorso scolastico e/o formativo;
- **finalizzata al conseguimento di un titolo di studio della formazione secondaria di secondo grado, tramite un percorso formativo "duale"** che si realizza con l'erogazione della formazione: a) "esterna", presso un'istituzione formativa; b) "interna", presso un'impresa.

L'art. 1, comma 645, della legge (di Bilancio 2022) 30/12/2021 n. 234 <sup>[2]</sup>, ha disposto che, **per i contratti di apprendistato di primo livello stipulati nel 2022**, è riconosciuto, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'art. 1, comma 773, quinto periodo, della legge n. 296/2006 <sup>[3]</sup>, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

Di conseguenza l'INPS, con la circolare 15/6/2022 n. 70, ha fornito le seguenti istruzioni operative.

**IL REGIME CONTRIBUTIVO APPLICABILE ALLE ASSUNZIONI CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO ALLE DIPENDENZE DI DATORI DI LAVORO CON UN NUMERO DI ADDETTI PARI O INFERIORE A NOVE**

L'art. 1, comma 645, della legge n. 234/2021 ha rinnovato per l'anno 2022 lo sgravio per le assunzioni in apprendistato di primo livello, disciplinato dall'art. 43 del decreto legislativo 15/6/2015 n. 81.

Lo sgravio in argomento è da ritenersi applicabile qualora sussistano due specifiche condizioni:

- 1) assunzioni con contratto di apprendistato ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 81/2015, effettuate nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022;
- 2) che i datori di lavoro abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove.

**Il suddetto requisito dimensionale deve sussistere al momento dell'assunzione dell'apprendista di primo livello.** Di conseguenza, il beneficio contributivo permane anche se, successivamente all'assunzione, il datore di lavoro dovesse superare il predetto limite

dimensionale. Per i criteri di computo dei lavoratori, si rinvia al paragrafo 3.3 della circolare INPS n. 87 del 18 giugno 2021, disponibile al link <https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2087%20del%2018-06-2021.htm>.

Lo sgravio comporta, per i primi 36 mesi di contratto di apprendistato, l'azzeramento dell'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro prevista dall'art. 1, comma 773, quinto periodo, della legge n. 296/2006.

Considerato il disposto letterale della norma, ai rapporti di lavoro in argomento si applicano altresì gli esoneri contributivi previsti dall'art. 32, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 14/9/2015 n. 150 <sup>[4]</sup>.

Tenuto conto che l'art. 1, comma 645, della legge di Bilancio 2022, espressamente prevede che resta fermo "il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo", i datori di lavoro interessati sono soggetti, a decorrere dal 37° mese del contratto di apprendistato, all'aliquota contributiva del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, ferma restando l'applicazione degli altri incentivi di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 32 del d.lgs. n. 150/2015 per l'intera durata del contratto di apprendistato di primo livello.

Pertanto, le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello in argomento non sono soggette alla disciplina del contributo di licenziamento, previsto dall'art. 2, commi 31 e 32, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. ticket di licenziamento - da ultimo, CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 7/2022, N.d.R.) e sono esonerate dal versamento della contribuzione di finanziamento dell'ASpl e dal contributo integrativo di cui all'art. 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (pari complessivamente all'1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali).

L'aliquota contributiva a carico dell'apprendista rimane, invece, pari al 5,84% della retribuzione imponibile per tutta la durata del periodo di formazione.

Inoltre, in considerazione di quanto previsto all'art. 47, comma 7, del d.lgs. n. 81/2015, l'aliquota contributiva a carico del lavoratore rimane pari al 5,84% per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.

Ai fini della determinazione dell'aliquota contributiva assume rilievo il profilo soggettivo relativo alla formazione dell'apprendista: pertanto, anche per lo sgravio contributivo in argomento, si deve tenere conto di precedenti periodi di apprendistato svolti dal medesimo lavoratore presso altri datori di lavoro. In tale circostanza, infatti, lo sgravio totale può essere riconosciuto (al datore di lavoro che occupa sino a nove addetti) limitatamente al periodo di apprendistato residuo rispetto ai 36 mesi previsti dalla legge di Bilancio 2022.

Per quanto attiene, invece, agli specifici obblighi contributivi conseguenti all'applicazione dell'art. 1, comma 221, della legge di Bilancio 2022, e afferenti agli apprendisti di primo livello assunti da cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano

prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240, si rinvia alla circolare n. 2 del 4 gennaio 2022 (paragrafi 3 e 3.1).

Infine, si rappresenta che l'art. 2 del d.lgs. 14/9/2015 n. 148, come modificato dall'art. 1, comma 192, della legge n. 234/2021, dispone che: *“Sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale i lavoratori assunti con contratto di apprendistato per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022”* (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 2 e 5 del 2022, N.d.R.). Pertanto, a decorrere dall'1 gennaio 2022, possono essere beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale di cui al Titolo I e/o al Titolo II del d.lgs. n. 148/2015 anche i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica e superiore di cui all'art. 43 del d.lgs. n. 81/2015. Da tale data, di conseguenza, tutti i datori di lavoro, in ragione dell'inquadramento assegnato dall'INPS alla matricola aziendale, sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale (di cui al Titolo I e/o al Titolo II del d.lgs. n. 148/2015) di cui sono destinatari i lavoratori assunti con contratto di apprendistato. L'obbligo contributivo in argomento sussiste, a decorrere dall'1 gennaio 2022, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore della novella normativa.

Sul punto l'INPS si riserva di illustrare, con successiva circolare, le disposizioni concernenti l'applicazione del citato art. 2, come novellato dalle disposizioni sopra richiamate.

Si rappresenta altresì che - come stabilito dalla lettera c) del comma 192 dell'art. 1 della legge n. 234/2021 - *“In caso di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca, la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro non deve pregiudicare, in ogni caso, il completamento del percorso formativo come eventualmente ridefinito ai sensi degli articoli 43, comma 3, e 45, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”*.

Per ogni ulteriore aspetto che attiene al regime contributivo conseguente all'applicazione dello sgravio in argomento, si rinvia alle precisazioni contenute nella circolare INPS n. 87/2021, con la quale sono state fornite le istruzioni relative allo sgravio contributivo per le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello per gli anni 2020 e 2021.

### **CONDIZIONI CHE DEVONO SUSSISTERE PER L'APPLICAZIONE DELLO SGRAVIO CONTRIBUTIVO**

Il datore di lavoro non avrà diritto all'applicazione dello sgravio contributivo oggetto della presente circolare nel caso di violazione delle disposizioni previste dall'art. 31 del d.lgs. n. 150/2015 [5].

L'applicazione dello sgravio contributivo in trattazione soggiace altresì alla disciplina prevista dall'art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 (API INDUSTRIA NOTIZIE n. 5/2007, N.d.R.). Pertanto, il datore di lavoro deve risultare in possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ed è tenuto al rispetto delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e degli altri obblighi di legge, nonché degli accordi e contratti collettivi nazionali e di quelli regionali,

territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In merito alla corretta applicazione della disposizione da ultimo richiamata, si segnala la nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) n. 1436 del 17/2/2020, con la quale è stato chiarito che *“laddove il datore di lavoro non abbia effettuato il versamento dei contributi [...] al fondo di previdenza complementare e abbia comunque ridotto il proprio onere contributivo omettendo i versamenti dovuti al Fondo di garanzia si configura una violazione di legge che legittima il recupero degli sgravi contributivi eventualmente fruiti in applicazione del suddetto art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006”*.

Il datore di lavoro che risulti privo di regolarità contributiva o sia incorso nella violazione delle altre norme sopra richiamate è tenuto al versamento della contribuzione prevista dall'art. 1, comma 773, quinto periodo, della legge n. 296/2006, nonché della contribuzione di finanziamento dell'ASpl e del contributo integrativo (pari complessivamente all'1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali) e, inoltre, è soggetto al contributo previsto dall'art. 2, commi 31 e 32, della legge n. 92/2012 (c.d. *ticket* di licenziamento).

Lo sgravio contributivo in argomento soggiace altresì alle disposizioni in materia di aiuti *de minimis* (cfr. il paragrafo 5.1 della citata circolare INPS n. 87/2021).

### **ISTRUZIONI OPERATIVE E MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL FLUSSO UNIEMENS**

Per quanto attiene alle istruzioni operative e alle modalità di compilazione del flusso UniEmens ai fini della fruizione dello sgravio contributivo, si rinvia alle indicazioni contenute all'interno della richiamata circolare n. 87/2021.

**[1] Art. 43 del d.lgs. n. 81/2015**

**Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.**

1. L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l'istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e di quelli di cui all'articolo 46.

2. Possono essere assunti con il contratto di cui al comma 1, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a tre anni o a quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46, comma 1, la regolamentazione dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. In assenza di regolamentazione regionale l'attivazione dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è rimessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne disciplina l'esercizio con propri decreti.

4. In relazione alle qualificazioni contenute nel Repertorio di cui all'articolo 41, comma 3, i datori di lavoro hanno la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati, che hanno concluso positivamente i percorsi di cui al comma 1, per il consolidamento e l'acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica

superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo n. 226 del 2005. Il contratto di apprendistato può essere prorogato fino ad un anno anche nel caso in cui, al termine dei percorsi di cui al comma 1, l'apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo.

5. Possono essere, altresì, stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a quattro anni, rivolti ai giovani iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore, per l'acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle già previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore. A tal fine, è abrogato il comma 2 dell'articolo 8-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Sono fatti salvi, fino alla loro conclusione, i programmi sperimentali per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda già attivati. Possono essere, inoltre, stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a due anni, per i giovani che frequentano il corso annuale integrativo che si conclude con l'esame di Stato, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87.

6. Il datore di lavoro che intende stipulare il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui all'articolo 46, comma 1. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, e, in particolare, i requisiti delle imprese nelle quali si svolge e il monte orario massimo del percorso scolastico che può essere svolto in apprendistato, nonché il numero di ore da effettuare in azienda, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle competenze delle regioni e delle province autonome. Nell'apprendistato che si svolge nell'ambito del sistema di istruzione e formazione professionale regionale, la formazione esterna all'azienda è impartita nell'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e non può essere superiore al 60 per cento dell'orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per cento per il terzo e quarto anno, nonché per l'anno successivo finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica, in ogni caso nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nel rispetto di quanto stabilito dalla legislazione vigente.

7. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi.

8. Per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, i contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali.

9. Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante. In tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui all'articolo 42, comma 5.

**[2] Art. 1, comma 645 della legge n. 234/2021**

Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2022, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2022, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

**[3] Art. 1, comma 773 della legge n. 296/2006.**

Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007 la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è complessivamente rideterminata nel 10 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge, è stabilita la ripartizione del predetto contributo tra le gestioni previdenziali interessate. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche con riferimento agli obblighi contributivi previsti dalla legislazione vigente in misura pari a quella degli apprendisti. Con riferimento ai periodi contributivi di cui al presente comma viene meno per le regioni l'obbligo del pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani di cui all'articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove la predetta complessiva aliquota del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro è ridotta in ragione dell'anno di vigenza del contratto e limitatamente ai soli contratti di apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo. A decorrere dal 1° gennaio 2007 ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato ai sensi del capo I del titolo VI del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono estese le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati e la relativa contribuzione è stabilita con il decreto di cui al secondo periodo del presente comma.

**[4] Art. 32, comma 1, lettere a) e c) del d.lgs. n.**

**Incentivi per il contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore**

1. A titolo sperimentale, per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2016, si applicano i seguenti benefici:

a) non trova applicazione il contributo di licenziamento di cui all'articolo 2, commi 31 e 32, della legge n. 92 del 2012;

b) *omissis*

c) è riconosciuto lo sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro di finanziamento dell'ASpl di cui all'articolo 42, comma 6, lettera f), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e dello 0,30 per cento, previsto dall'articolo 25 della legge n. 845 del 1978.

*Omissis*

**[5] Art. 31 del d.lgs. n. 150/2015**

**Principi generali di fruizione degli incentivi**

1. Al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi si definiscono i seguenti principi:

a) gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;

b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;

c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;

d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo;

e) con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all'utilizzatore;

f) nei casi in cui le norme incentivanti richiedano un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti

equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di “impresa unica” di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, escludendo dal computo della base occupazionale media di riferimento sono esclusi i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.

2. Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.

3. L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

<b>TFR</b> <b>INDICE DI RIVALUTAZIONE DI MAGGIO 2022</b>
---

L'Istituto Centrale di Statistica ha diffuso l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, risultato nel mese di **maggio 2022** pari a **110,6** (base 2015 = 100).

In applicazione dell'art. 5 della legge 297/82, nel caso in cui un rapporto di lavoro sia stato risolto dal **15 maggio 2022** al **14 giugno 2022** la percentuale di **rivalutazione** da applicare al Trattamento di Fine Rapporto (Tfr) ammonta a **3,732345%**.